



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

**Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio “Assetto Idrogeologico”
(PAI)**

**Norme di Piano
relative alla pericolosità da frana**

(testo coordinato in recepimento della “Variante Generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”)

18 novembre 2019

Normative di attuazione del piano

(Norme – Direttive – Raccomandazioni)

Gli atti utilizzati per l'attuazione del Piano sono rappresentati da norme, direttive e raccomandazioni:

NORME – Atti a contenuto prevalentemente giuridico-amministrativo, vincolanti, finalizzati ad azioni di tutela e di indirizzo, con finalità di coordinamento. Al loro interno sono indicate le Norme Immediatamente Vincolanti ai sensi dell'articolo 17 comma 5 Legge 183/89 (I.V.).

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PIANO – Azioni di protezione ambientale e territoriale, emanate contestualmente all'adozione del Piano e destinate alla salvaguardia del Piano stesso fino alla sua approvazione.

DIRETTIVE – Atti di indirizzo e coordinamento a contenuto prevalentemente tecnico-organizzativo, tese a uniformare il comportamento degli Enti cui sono indirizzate. Vincolanti, a meno di esplicita diversa definizione, per gli Enti cui sono destinate.

RACCOMANDAZIONI – Atti a contenuto tecnico – amministrativo, tesi ad indirizzare l'attività degli enti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del piano -, ma da tenere presenti per l'indirizzo delle attività da svolgere.

TITOLO I
FINALITÀ, OBIETTIVI, STRUMENTI, AMBITI DI APPLICAZIONE,
CONTENUTI DEL PIANO

Articolo 1 - Finalità generali del Piano

1. Il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (in seguito denominato Piano) è finalizzato al miglioramento, previsto nell'arco di tempo complessivo di 15 anni, delle condizioni di regime idraulico e stabilità dei versanti, tale da ricondurre gli attuali livelli di rischio a situazioni socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva, della potenzialità d'uso del territorio, al fine di permettere uno sviluppo sostenibile del territorio compreso nel Piano. Il Piano, inoltre, individua le aree nelle quali la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposte a maggiore rischio da frana deve essere perseguita e facilitata dagli enti competenti.
2. Le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e le disposizioni normative del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio, come modificato dalla “Variante al Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento”, fanno riferimento a scenari idraulici individuati tenendo in considerazione solo fenomeni di sormonto arginale o di sponda e non di rottura arginale. Fanno parte del presente PAI anche gli scenari idraulici individuati tenendo in considerazione fenomeni di rottura arginale, rappresentati alle Tavole n° 8.1 e 8.2 allegate al Piano, da assumere quale indicazione per le attività di protezione civile. [ABROGATO]
3. Le finalità di cui al precedente comma 1 sono realizzate, dall'Autorità di Bacino e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a. la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di dissesto dei versanti;
 - b. la definizione degli interventi per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
 - c. l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale [ABROGATO];
 - d. la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - e. la definizione degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua [ABROGATO];
 - f. la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio, citati nelle disposizioni normative del Piano, sono interventi strutturali finalizzati a mitigare le condizioni di pericolosità di aree a rischio, fino al raggiungimento di livelli convenzionalmente stabiliti e ritenuti socialmente accettabili. Ai sensi del presente Piano, tali livelli corrispondono a condizioni di sicurezza del territorio, da garantirsi con idonei margini di sicurezza, nei confronti di eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali. In ambiti in cui si ha compresenza di fragilità di natura idraulica e geomorfologica (dinamica d'alveo) l'individuazione di tali interventi potrà derivare anche da studi geologico- geotecnici integrativi, tesi ad indagare le possibili dinamiche evolutive dei corsi d'acqua. [ABROGATO]

Articolo 2 - Riferimenti Normativi

1. Il Piano approvato con DCRT n. 20/2005 è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 183/1989 (così come modificata dalla leggi n. 493/1993, n. 520/1993, n. 61/1994, n. 584/1994), dal D.L. n. 180/1998 (convertito e modificato dalla legge n. 267/1998, modificata dal D.L. n. 132/99 convertito e modificato dalla legge n. 226/1999) e dal D.L. n. 279/2000 (convertito e modificato dalla legge n. 365/2000). Il primo aggiornamento del Piano, approvato con DPCM 26/7/2013, è stato redatto in ottemperanza al D. Lgs 152/2006 e s.m.e i. Il Piano fa riferimento inoltre allo "Schema di Piano", suddiviso in piani stralcio ed al quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche, già adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio. In accordo con le leggi sopra menzionate il Piano presenta in particolare le seguenti caratteristiche:
 - a. costituisce Piano Stralcio di bacino;
 - b. ha valore di Piano territoriale di settore;
 - c. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino e individuati gli strumenti di attuazione e le modalità e priorità d'intervento.

Articolo 3 - Obiettivi generali del Piano

1. Il Piano persegue gli obiettivi generali di individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità ed a rischio idrogeologico e geomorfologico, di definizione di specifiche norme di salvaguardia e di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio ed in particolare:
 - a. salvaguardia di nuovi insediamenti nelle aree a rischio e nelle aree da destinare ad interventi di messa in sicurezza;
 - b. individuazione dell'ambito di pertinenza fluviale; [ABROGATO]
 - c. recupero del territorio perseguendo uno sviluppo sostenibile;
 - d. recupero della funzionalità dei sistemi naturali e delle aree agricole nel territorio montano con particolare riguardo all'attività idraulico-forestale con finalità di difesa del suolo.

2. Al fine di attuare le finalità e gli obiettivi del Piano sopra delineati, l'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio si propone altresì di:
 - a. realizzare un sistema integrato di conoscenza del territorio e dell'ambiente (fenomeni e processi naturali ed artificiali), attraverso l'impostazione e la messa a punto di un sistema di gestione delle informazioni, collegato ed integrato con il sistema informativo nazionale e con i sistemi informativi locali, che consenta uno scambio capillare di conoscenze con gli organi territoriali competenti alla salvaguardia del territorio e favorisca una adeguata informazione alla popolazione;
 - b. predisporre metodologie unificanti per l'acquisizione dei dati nei vari settori che riguardano l'assetto idrogeologico e la salvaguardia della qualità delle acque; [ABROGATO]
 - c. integrare continuamente il quadro conoscitivo delle aree ad alta, moderata e bassa suscettività al dissesto idrogeologico, tenendo presente anche l'evolversi dei dissesti e in particolare le aree per le quali è stato o sarà dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 4 - Strumenti di Piano

1. Il Piano persegue le finalità e gli obiettivi, di cui ai precedenti articoli, attraverso i seguenti strumenti attuativi:
 - a. definizione di norme, direttive, raccomandazioni;
 - b. emanazione di pareri dell'Autorità di Bacino;
 - c. definizione e programmazione di interventi di tipo strutturale e non strutturale per la mitigazione del rischio idrogeologico;
 - d. recupero della funzionalità dei sistemi naturali e delle aree agricole nel territorio montano, collinare e di pianura, attraverso il corretto e razionale uso delle risorse con particolare riguardo all'attività idraulico-forestale con finalità di difesa del suolo;
 - e. definizione di misure di contenimento degli episodi di abusivismo e sfruttamento incontrollato con previsione anche di eventuale allentamento della pressione antropica mediante la delocalizzazione dei bersagli critici.
2. Il Piano di Bacino del fiume Serchio opera altresì nell'ambito della sperimentazione prevista dall'art.30 della legge n.183/1989 e dalla legge 505/1992.
3. Per l'annuncio e la previsione degli eventi a scala di bacino nonché per la gestione delle opere previste dal Piano l'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile e con la Regione Toscana individuerà un apposito modello di riferimento, come dettagliato alla Direttiva n. 1 delle presenti norme [ABROGATO]

Articolo 5 - Ambito territoriale di applicazione del Piano

1. I contenuti e le disposizioni del Piano si applicano all'ambito territoriale del bacino del fiume Serchio, di cui al D.M. 01.07.1989 del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Ambiente, modificato con delibere del Comitato Istituzionale n.82 /1995, n. 72/1998, n. 86/1998 e riportato nella "Carta dei limiti amministrativi del bacino del fiume Serchio", a scala 1:100.000.
2. L'ambito territoriale interessa le Regioni, Province, Comuni, Parchi, Comunità montane, Consorzi di bonifica, indicati nella relazione generale del Piano.

Articolo 6 - Contenuti di Piano (I.V.)

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione di Piano;
 - Elaborati cartografici;
 - Norme di piano.

2. La cartografia di riferimento, allegata al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, è composta da:
 - “Carta della franosità del bacino del Serchio”, in scala 1:100.000 (tav. 3);
 - “Carta della franosità del Bacino del fiume Serchio”, in scala 1:10.000 - sezioni 234110, 234120, 234150, 234160, 235090, 235130, 235140, 249030, 249040, 249070, 249080, 249110, 249120, 249150, 249160, 250010, 250020, 250030, 250050, 250060, 250070, 250080, 250090, 250100, 250110, 250120, 250130, 250140, 250150, 250160, 251010, 251020, 251050, 251060, 251070, 251090, 251100, 251110, 251130, 251140, 251150, 260080, 260110, 260120, 260150, 260160, 261010, 261020, 261030, 261040, 261050, 261060, 261070, 261080, 261090, 261100, 261110, 261130, 261140, 261150, 262010, 262020, 272040, 272080, 273010, 273020, 273030, 273050, 273060;

3. Costituiscono elaborati di analisi di supporto alla formazione del Piano le seguenti cartografie, schede e documenti di indagine e studio, tenuti a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Autorità di Bacino:
 - Carta geologica, in scala 1:10.000;
 - Ortofoto digitali AIMA, in scala 1:10.000;
 - Ortofoto digitali “Volo Italia 2000”, in scala 1:10.000;
 - Ortofoto (volo LIDAR, 2006) in scala 1:10.000;
 - Modelli digitali del terreno (LIDAR 2006 e 2010), passo 1 m;
 - Schede di censimento dei fenomeni franosi;
 - Schede di interventi puntuali per la messa in sicurezza geomorfologica;
 - Relazione generale ed altri elaborati del PAI approvato nel 2005, in particolare:
 - “Carta dei limiti amministrativi del bacino del fiume Serchio”, in scala 1:100.000 (tav. 1)
 - “Carta degli impianti idroelettrici” in scala 1: 100.000 (tav. 8)
 - “Delimitazione dell’area del bacino del Lago di Massaciuccoli”, in scala 1: 50.000 (tav. 9).

Articolo 7 – Definizioni (I.V.)

Ai fini del presente Piano si assumono le definizioni di seguito riportate

Aggravio delle condizioni al contorno – Sensibile incremento delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe a quella di intervento.

Autorità idraulica competente – Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di autorizzazioni, omologazioni e concessioni, nonché alla manutenzione ed alla sorveglianza dei corsi d'acqua.

Autorità competente – Ente o Enti cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative e di controllo relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione ed alla sorveglianza del territorio.

Frana attiva – Aree di versante che risultano in movimento al momento del rilevamento o non in atto ma ricorrenti, dove sono rilevabili indizi di movimenti recenti, testimoniati talora da accumuli non ancora modificati dagli agenti esogeni (art. 12).

Frana quiescente – Aree di versante che, pur non mostrando attività al momento del rilevamento, per indizi geomorfologici o testimonianze (dirette, storiche, etc.) possiedono un'oggettiva possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico in quanto non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzione, spesso modificate nell'assetto morfologico anche con la formazione di un nuovo drenaggio superficiale (art. 13).

Interventi di bonifica del movimento franoso – opere di bonifica del versante (es. palancole) e, se necessario, di aumento delle condizioni di stabilità dei versanti (es. fondazioni speciali).

Interventi di mitigazione locale del rischio da frana – opere che aumentano le condizioni di stabilità di fabbricati ed infrastrutture in relazione alla instabilità accertata del versante (es. fondazioni speciali) ed opere che migliorano la stabilità dell'area di pertinenza dei medesimi fabbricati ed infrastrutture.

Pericolosità da frana – Probabilità di accadimento di un determinato evento calamitoso (frana) in una determinata area.

Rischio – Prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore socio-economico degli elementi esposti; vulnerabilità degli elementi esposti. Per il calcolo del rischio si utilizza un'apposita matrice riportata nella Direttiva n° 12 allegata alle presenti norme.

Rischio da frana - complesso delle conseguenze negative sulla salute umana, sull'ambiente, sulle attività economiche e sociali, sul patrimonio pubblico e privato, derivanti dall'esposizione ad un fenomeno franoso.

*

Ai fini della univoca interpretazione dei termini utilizzati dalle presenti Norme in relazione alla materia urbanistica ed edilizia, necessaria per una omogenea attuazione del Piano di bacino, e ai fini del raccordo con le tipologie di intervento edilizie di cui alla L.R. 1/2005, gli enti competenti rispettano i criteri e le descrizioni sotto individuate, in materia edilizia ed urbanistica, per l'attuazione del Piano.

Successivamente alla unificazione delle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi ai sensi dell'art. 144 della L.R. 1/2005 per tutti i Comuni del bacino, l'Autorità di bacino provvederà all'adeguamento delle descrizioni sotto individuate a tali definizioni unificate..

Ai fini dell'attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico, la Regione Toscana può emanare disposizioni integrative ai criteri e alle descrizioni sotto individuate, in attuazione dell'art. 65, comma 6, D. Lgs 152/2006.

Interventi comportanti aumento di superficie coperta: qualunque modifica planimetrica del manufatto edilizio che determini aumento dei suoi spazi coperti, indipendentemente dalle modalità di calcolo previste dai Regolamenti Edilizi comunali, ivi comprese le addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 78, comma 1, lett. g, L.R. 1/2005, e le addizioni funzionali di cui all'art. 79, comma 2, lett. d, punto 3, L.R. 1/2005.

Interventi comportanti aumento di volume: qualunque modifica planimetrica o altimetrica del manufatto edilizio che determini aumento dei suoi spazi parzialmente o completamente chiusi, anche interrati, indipendentemente dalle modalità di calcolo previste dai Regolamenti Edilizi comunali.

Interventi comportanti aumento di esposizione al rischio: qualunque intervento su aree o beni immobili, ovvero loro modifiche d'uso, che determinano un aumento del rischio in termini di aumento di utenti vulnerabili delle medesime aree o dei beni immobili, e/o incremento di unità immobiliari vulnerabili. Per utenti e unità immobiliari "vulnerabili" si intendono i soggetti e i beni esposti ad un danneggiamento totale o parziale in funzione dell'evento atteso.

Nuove utilizzazioni dei suoli – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie costituite dalla realizzazione di una pluralità di interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione (di cui all'art. 78, comma 1, L.R. 1/2005) generalmente attuate mediante piani attuativi di cui all'art. 65, L.R. 1/2005.

Nuovi fabbricati – Interventi di nuova edificazione, di cui all'art. 78, comma 1, lett. a, L.R. 1/2005.

Manufatti temporanei o precari - Installazione di manufatti non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, di cui all'art. 78, comma 1, lett. b, L.R. 1/2005.

Opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico - Opere pubbliche realizzate da enti pubblici, e opere realizzate da soggetti, anche privati, che forniscono servizi di pubblica utilità, ivi compresi infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi, di cui all'art. 78, comma 1, lett. d, L.R. 1/2005, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune di cui all'art. 78, comma 1, lett. c, L.R. 1/2005.

Infrastrutture a sviluppo lineare – Infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico relative ad opere aventi un prevalente sviluppo lineare quali strade e viabilità, ferrovie, acquedotti, linee elettriche, gasdotti, metanodotti e relative infrastrutture di servizio.

Opere di demolizione totale e ricostruzione - Demolizione totale e successiva ricostruzione, anche fedele nei termini di cui all'art. 79, comma 2, lett. d, punto 1, L.R. 1/2005, nonché opere di sostituzione edilizia, di cui all'art. 78, comma 1, lett. f, L.R. 1/2005.

Cambi d'uso - Mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche senza opere edilizie, di cui all'art. 79, comma 1, lett. c, L.R. 1/2005

Stoccaggi di materiali - Depositi di merci e materiali e impianti per attività produttive all'aperto, di cui all'art. 78, comma 1, lett. e, nonché occupazioni di suolo e depositi di merci e materiali di cui all'art. 79, comma 1, lett. e, L.R. 1/2005.

Ristrutturazione edilizia- Opere di cui all'art. 79, comma 2, lett. d, L.R. 1/2005, con esclusione di demolizioni totali e ricostruzioni [punto 1 della medesima lett. d] e di addizioni funzionali [punto 3, della medesima lett. d]

Pertinenza – manufatto autonomo di modeste dimensioni stabilmente destinato al servizio di un fabbricato principale, ivi compresi gli interventi pertinenziali di cui all'art. 79, comma 2, lett. e, L.R. 1/2005; rispetto a tale fabbricato principale la pertinenza svolge un ruolo accessorio e strumentale ed ha un ridotto valore;

Volumi tecnici - opere edilizie prive di propria autonomia funzionale, destinate a contenere impianti al servizio di aree e immobili, per esigenze tecnico – funzionali degli stessi.

Opere/Interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità: accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a ridurre il grado di danneggiamento dei beni esposti al rischio in caso di evento calamitoso.

*

Strumenti della pianificazione di dettaglio: strumenti atti a progettare l'organizzazione, la disposizione planimetrica e il carico insediativo delle singole azioni di trasformazione del territorio, di iniziativa pubblica o privata, approvati dai Comuni: atti di governo del territorio, escluso il R.U. (piani complessi di intervento, piani attuativi, piani e programmi di settore, atti della programmazione negoziata, di cui all'art. 10 della L.R. 1/2005)

Strumenti di governo del territorio: strumenti atti ad individuare e localizzare le azioni di trasformazione, la cui adozione costituisce fondamento per una determinazione impegnativa dell'uso dei suoli, di competenza dei Comuni e degli Enti Parco: Regolamento Urbanistico (artt. 9 e 10 della L.R. 1/2005); Piani di Gestione del Parco.

Strumenti della pianificazione territoriale: strumenti atti ad individuare gli obiettivi e le condizioni di sviluppo del territorio, di competenza dei Comuni e degli Enti Parco: Piano Strutturale, Piano Territoriale del Parco.

Tessuto edificato: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da presenza diffusa di edifici e opere di urbanizzazione che ne determinano una fruizione continuativa da parte della collettività, assimilabili alle zone edificate sature e di completamento individuate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68. Restano comunque esclusi gli insediamenti sparsi. Il tessuto edificato è perimetrato in occasione della formazione degli strumenti di governo del territorio, dagli enti ad essa competenti.

TITOLO II

INDIRIZZI E NORME GENERALI A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO

Articolo 8 – Indirizzi generali per l'assetto geomorfologico ed idrogeologico

1. Nell'ambito del territorio del bacino del fiume Serchio, valgono i seguenti indirizzi generali vincolanti.

Sono considerate prioritarie le opere specifiche e puntuali destinate, prima di tutto, alla rimozione o alla mitigazione del rischio di frana, con riferimento alle situazioni di rischio molto elevato ed elevato da ricavarsi attraverso la metodologia illustrata nel piano.

Su tutto il territorio, comunque classificato in ordine al grado di pericolosità idrogeologica, è da considerare anche prioritario lo sviluppo di azioni diffuse e di comportamenti atti a prevenire e a non aggravare lo stato di dissesto dei versanti, nonché ad aumentare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale.
2. Al fine di consentire la conservazione dei suoli, l'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane e la tutela della pubblica e privata incolumità nel territorio del bacino del fiume Serchio così come definito all'articolo 5, devono essere applicati gli indirizzi di corretta gestione delle aree non edificate previste dalla direttiva n. 9 delle presenti norme.
3. I progetti relativi ad opere ed infrastrutture per le quali sia necessaria, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia, la procedura di verifica e/o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza almeno provinciale, devono essere sottoposti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, che si esprime sulla compatibilità del progetto nei confronti delle previsioni e norme di Piano. Tale parere sarà espresso all'interno del procedimento di verifica o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nel rispetto delle relative disposizioni di legge. [ABROGATO]
4. Le amministrazioni competenti, nell'ambito della normativa vigente, degli strumenti urbanistici o dei piani di settore, assumono tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per favorire la realizzazione delle previsioni del presente Piano, da attivarsi prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili e per quelle ricadenti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata dettando norme o comunque emanando atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi:
 - a. le variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i manufatti edilizi esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
 - b. la realizzazione di opere o misure, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto franosi;
 - c. le procedure di rilocalizzazione degli edifici.
5. Qualora possibile, le nuove opere stradali devono essere realizzate seguendo le prescrizioni indicate del successivo articolo 49, di cui alle presenti norme, al fine di non interferire con la stabilità dei versanti e non favorire l'aumento del tempo di corrivazione delle acque meteoriche.
6. Nella progettazione degli interventi previsti nel territorio del bacino del fiume Serchio, le Province, i Comuni, gli Enti attuatori e le altre autorità competenti fanno riferimento agli indirizzi, alle direttive e alle raccomandazioni di cui alle presenti norme di Piano.
7. Gli Enti competenti promuovono il recupero di aree boschive e agricole al fine di concorrere alla prevenzione dei dissesti ed al miglioramento dell'efficienza idrogeologica del suolo e del sovrasuolo.

Articolo 9 - Indirizzi e vincoli generali per il buon assetto della rete idrografica (I.V.) [ABROGATO]

1. Nei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico dell'intero bacino del fiume Serchio valgono i seguenti indirizzi generali:
 - a. la manutenzione ordinaria degli alvei deve assicurare principalmente il mantenimento della struttura e della morfometria del corso d'acqua e della fascia di vegetazione riparia, così come prescritto dalla direttiva n. 3 delle presenti norme;
 - b. i progetti di nuove opere, relativi ad interventi nei corsi d'acqua, devono seguire gli indirizzi, direttive e raccomandazioni di cui alle presenti norme di Piano;
 - c. la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d'acqua e all'impiego di tecniche di opere di ingegneria naturalistica;
 - d. i ponti e gli attraversamenti devono essere di norma realizzati ad arcata unica, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile devono comunque essere realizzati con il minor numero possibile di arcate;
 - e. gli interventi di consolidamento delle pile dei ponti esistenti devono avvenire in profondità, evitando l'utilizzo di plateazioni in alveo che possano interferire con la continuità del trasporto solido di fondo.
 2. Nella progettazione relativa ad opere strutturali, finalizzate alla sicurezza dell'esistente, la portata di piena di progetto è quella con tempo di ritorno duecentennale. Limitatamente ai corsi d'acqua minori¹¹ tale valore di portata può essere motivatamente modificato, su parere dell'Autorità di Bacino, al sopravvenire di nuove evidenze scientifiche o di studi idrologici più dettagliati, con adeguati piani di protezione civile.
 3. L'Autorità idraulica competente, a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di adeguata documentazione tecnica, rilascia le autorizzazioni per interventi strutturali dimensionati su eventi di piena con tempi di ritorno anche inferiori rispetto al valore di cui al comma 2, alle seguenti condizioni:
 - a. rappresentino una fase di realizzazione intermedia, coerente con il quadro di sistemazione previsto nel presente Piano;
 - b. concorrano a migliorare il deflusso delle piene, riducano significativamente il rischio di inondazione, e non pregiudichino una soluzione definitiva, qualora venga dimostrata l'impossibilità di prevedere a breve/medio termine opere tali da riportare il rischio di inondazione al tempo di ritorno di 200 anni.
 4. Gli indirizzi di carattere tecnico ed i requisiti minimi degli studi idraulici relativi a progetti di sistemazione idraulica, a richieste di autorizzazioni idrauliche e ad indagini relative alle fasce di rispetto per zone non studiate nel Piano, nonché i franchi di sicurezza minimi da osservare sono riportati nella direttiva n. 10. Deroghe ai franchi di sicurezza possono essere ammesse dall'Autorità idraulica competente se adeguatamente motivate.
 5. In tutto il bacino non sono ammessi i seguenti interventi di nuova realizzazione:
 - a. coperture e tombature in via definitiva dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata ad esclusione di ponti ed attraversamenti che devono comunque essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica;
 - b. difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;
 - c. guadi in alveo, anche temporanei se per periodi superiori a 12 mesi, che modifichino il profilo dell'alveo;
 - d. nuove inalveazioni e rettificazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 - e. pavimentazioni cementizie o, comunque, sostanzialmente continue, del fondo e delle sponde degli alvei, che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità;
 - f. per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata l'impermeabilizzazione permanente del suolo.
-

Eventuali deroghe di cui ai precedenti punti sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

**Articolo 10 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico ed idraulico minore (I.V.)
[ABROGATO]**

1. Entro dodici mesi dall'adozione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, le autorità competenti procedono alla redazione di appositi repertori dei fossi e dei canali, alla verifica della loro funzionalità idraulica e all'aggiornamento degli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio al fine di garantire la salvaguardia del reticolo idrografico ed idraulico minore, provvedendo all'adozione di tali strumenti.
2. Su tutto il territorio del bacino del fiume Serchio, allo scopo di salvaguardare l'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico-ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportante movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, avente estensione >1 ha, è soggetto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, da rendersi nel termine di 60 giorni, salvo silenzio assenso.

TITOLO III

**NORME PER LA PIANIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE AZIONI DI
TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO NELLE AREE A PERICOLOSITA'
IDROGEOLOGICA**

Le norme del presente Titolo III dettano disposizioni riguardanti:

- la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale (Piani Strutturali comunali, Piani Territoriali dei Parchi) e degli strumenti di governo del territorio (Regolamenti Urbanistici comunali e Piani di Gestione dei Parchi) nelle aree a pericolosità da frana (art. 11, Capo I);
- la disciplina delle singole azioni di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree a pericolosità da frana (artt. 12 - 13 , Capo II).

CAPO I –Disposizioni per la pianificazione nelle aree a pericolosità da frana

Articolo 11 – Disposizioni generali per le aree a pericolosità da frana e per la formazione degli strumenti urbanistici nelle medesime aree (I.V.)

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 15 bis, che sono perimetrate dall'Autorità di Bacino nelle cartografie allegate al Piano. La classificazione di dette aree è assunta nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005. Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D. lgs 152/2006 e s.m.i., le limitazioni all'uso e alla trasformazione delle aree suddette, contenute nel presente Capo, sono recepite nell'attività di governo del territorio degli enti competenti, nel rispetto dei principi di tutela di cui al presente articolo.
2. Le condizioni per l'attività di pianificazione e i pareri sull'attività edilizia, rilasciati dall'Autorità di bacino nel rispetto dei criteri individuati all'art. 41, previsti nel presente Capo, costituiscono prescrizioni finalizzate alla conservazione del suolo, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Specifiche prescrizioni, aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma precedente, potranno essere individuate dalla Autorità di Bacino in sede di espressione dei pareri, sulle modalità esecutive delle opere di mitigazione del rischio in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, contestuali o preliminari a interventi edilizi di trasformazione del territorio.
4. L'adozione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio da parte degli enti competenti è subordinata all'acquisizione sugli stessi del preventivo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, secondo le modalità dettate dagli articoli 41 e 44.
5. Le previsioni di nuova utilizzazione dei suoli e di nuovi fabbricati nelle aree di cui all'articolo 12 delle presenti norme, all'interno degli strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana, fatta eccezione per i singoli interventi disciplinati dallo stesso articolo. In tali aree, invero, gli enti competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposti a maggiore rischio da frana. La limitazione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.

6. Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità da frana elevata di cui all'articolo 13 delle presenti norme sono ammesse all'interno degli strumenti di governo del territorio qualora non siano possibili localizzazioni alternative, alla condizione che, mediante indagini geologiche, sia stata accertata la sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica degli interventi (facendo riferimento alla stabilità del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso), da sottoporre al parere favorevole vincolante della Autorità di Bacino, mediante la verifica delle seguenti condizioni:
- a) le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilità di consentire gli interventi senza peggiorare la stabilità del versante;
 - b) siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio.
- Le condizioni di cui ai precedenti punti devono essere valutate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati e nel rispetto delle normative vigenti, estese all'intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo.
- Apposite norme di attuazione degli strumenti di governo del territorio devono esplicitare la prescrizione secondo la quale l'inizio dei lavori per l'attuazione dei nuovi interventi previsti, è subordinato alla realizzazione delle opere di bonifica e consolidamento, e l'abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere stesse.
- Il presupposto dell'inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico.
- La condizione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali e le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.
7. Nelle aree di cui ai successivi artt. 12 e 13, in conformità alle direttive e ai criteri di fattibilità del Regolamento regionale in materia di indagini geologiche (approvato con DPGR n° 53/R del 25/10/2011), e in conformità alla DPGR n° 36/R del 09/07/2009, non potranno essere iniziati i lavori relativi a interventi assentiti, comportanti modifiche alla stabilità dei versanti, fino alla realizzazione delle eventuali opere di bonifica e consolidamento previste; inoltre non potrà essere attestata l'abitabilità e l'agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza successiva alla realizzazione e al collaudo delle stesse opere di bonifica e consolidamento.
8. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato, con illustrazione degli effetti conseguiti dai lavori eseguiti e collaudati, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 40 per la valutazione delle proposte di modifica della pericolosità.
9. Al fine di un costante aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e degli strumenti della pianificazione territoriale, al verificarsi di nuovi fenomeni di dissesto i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree interessate su Cartografia Tecnica Regionale del maggior dettaglio disponibile ed a trasmettere tali elaborati, entro sessanta giorni dall'evento, all'Autorità di Bacino e all'Amministrazione provinciale competente per territorio.
10. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, in occasione della formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, gli enti preposti trasmettono all'Autorità di bacino i dati previsti dal medesimo art. 16, comma 1.

CAPO II –Disposizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle aree a pericolosità da frana e per la salvaguardia delle aree di versante

Articolo 12 – Aree a pericolosità di frana molto elevata (P4) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:

- A - “Frane attive”;
- C4 - “Aree soggette a franosità per erosione di sponda”;
- C5 - “Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività”. In particolare : aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;
- C6 - “Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggette a possibili collapsi o frane”;
- C7 - Aree al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica molto elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo:

- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l’ampiezza della “fascia di rispetto minima” potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino;
- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;
- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa;
- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata, individuata a partire dall’orlo della scarpata stessa;
- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette a possibili collapsi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire dall’orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del terrazzo stesso;
- in adiacenza al bordo delle ex cave di sabbia silicea del bacino del Lago di Massaciuccoli , una fascia di rispetto di ampiezza minima pari a 1,5 volte la profondità della cava prospiciente.

- L’ampiezza della scarpata e delle fasce di rispetto al bordo dei terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, delle aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi, delle aree al bordo delle ex cave silicee del bacino del Lago di Massaciuccoli, come sopra definite, potrà essere ridefinita e ridotta solo a seguito di rilievi, studi e verifiche puntuali di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità della scarpata stessa e previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che si esprime sulla base dei suddetti studi.

3. Nelle aree P4 gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi devono essere finalizzati alla riduzione della pericolosità del versante, escludendo la previsione di nuovi carichi insediativi. Per tale motivo le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuovi fabbricati in tali aree, ancorché interessate da interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da frana. Dereghe a tale principio possono derivare, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, dalla certificazione

dell'efficacia di interventi di bonifica e di stabilizzazione dei versanti, eseguiti e collaudati, nei confronti della riduzione del rischio e dopo il trascorrere di un congruo periodo di monitoraggio della stabilità del versante.

4. Sono sempre ammessi interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, allo scopo di ridurre il rischio degli insediamenti esistenti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e previo al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
5. Gli interventi edilizi in area a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, in aree a pericolosità molto elevata P4. È altresì ammessa la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di recinzioni, di volumi tecnici ed accessori di fabbricati esistenti, con esclusione di piscine e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8.
7. Sono altresì ammessi gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti, nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
8. Nelle aree P4 gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche, anche a fini agricoli, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
9. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, nonché nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico a sviluppo lineare (compresi parcheggi a raso), non delocalizzabili e ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, sulla base di adeguata indagine geologica, geotecnica e/o idraulica e previa realizzazione di interventi di mitigazione locale del rischio da frana.
Tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Articolo 13 – Aree a pericolosità di frana elevata (P3) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:
 - B – “Frane quiescenti”;
 - C1 – “Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni morfologiche locali che ne favoriscano l’imbibizione”;
 - C2 – “Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi”;
 - C3 – “Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso - sabbiosi e sabbioso - conglomeratici”;
 - Cd - “Coni di detrito pedemontano”;
 - D1 – “Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi”;
 - D2_a “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde certe”;
 - E1 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

sono caratterizzate dal grado di pericolosità geomorfologica elevata.

2. Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate.
3. Nelle aree a pericolosità elevata P3 le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati alla realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio da frana e non devono aggravare il rischio delle aree limitrofe. A tale scopo le previsioni dei suddetti interventi, all’interno degli strumenti di governo del territorio, devono garantire il rispetto delle condizioni di cui all’art. 11.
4. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di mitigazione del rischio da frana, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alle condizioni di fragilità delle aree a rischio adiacenti.
5. Tutti gli interventi edilizi in aree a pericolosità da frana non dovranno aumentare la vulnerabilità degli edifici esistenti, indurre peggioramento del grado di stabilità del versante e non dovranno impedire o limitare la possibilità di realizzare definitive opere di miglioramento della medesima stabilità del versante.
6. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi 3, 4 e 5, le nuove utilizzazioni dei suoli e la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché di nuovi fabbricati, sono subordinati a:
 - a. indagine geologica, geotecnica, sismica e/o idraulica, redatta da tecnico abilitato, estesa all’intera area di trasformazione e ad un ambito territoriale geomorfologicamente significativo, atta a:
 - accertare la sussistenza di caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche dell’area tali da consentire l’attuazione degli interventi senza recare pregiudizio alla stabilità del versante e senza aggravare la vulnerabilità del limitrofo patrimonio edilizio esistente;
 - valutare la stabilità complessiva del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del movimento franoso;
 - b. individuazione e contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione locale del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.
7. Sono ammissibili interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente che non comportino aumenti di superficie coperta, né di volume, né di esposizione al rischio, nonché interventi di

adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico. È altresì ammissibile la realizzazione di tettoie aperte sui lati, di volumi tecnici e accessori di fabbricati esistenti e di recinzioni.

8. Sono altresì ammissibili gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità di fabbricati esistenti nel caso in cui tali interventi non peggiorino le condizioni di stabilità del versante interessato e la pericolosità delle aree limitrofe.
9. Previa indagine geologica, geotecnica e/o idraulica, e contestualmente alla realizzazione degli interventi di mitigazione locale del rischio, sono altresì consentiti:
 - a. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume sino ad un massimo un tantum del 30% dell'esistente, con il limite di 300 mc;
 - b. gli interventi edificatori di ampliamento di fabbricati esistenti che comportino aumento di volume eccedente il limite di cui alla lettera precedente, previo parere dell'Autorità di Bacino e realizzazione di adeguate opere di mitigazione del rischio in relazione alla stabilità del versante;
 - c. interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - d. interventi di cambio d'uso dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;
 - d.bis interventi di frazionamento dei fabbricati esistenti comportanti aumento di esposizione al rischio, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - e. la realizzazione di pertinenze nonché di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata e, se di volumetria superiore a 300 mc, previo parere dell'Autorità di bacino;
 - f. impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energie rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni. Tali impianti sono subordinati al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
10. Sono sempre ammessi interventi strutturali di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, interventi individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici e da sottoporre al parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
11. Nelle aree P3 tutti gli interventi che comportano modifiche significative al sistema di regimazione delle acque e/o variazioni morfologiche significative, anche a fini agricoli, e/o scavi di volumi e spazi interrati (es: cantine, piscine), ancorché ammessi dal presente articolo, sono subordinati alla redazione di adeguata indagine geologica e geotecnica e/o idraulica, alla realizzazione di adeguati interventi di mitigazione locale del rischio e all'acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
12. Sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità.
13. E' altresì consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica.
14. Sono ammessi interventi di adeguamento o restauro delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, previa realizzazione di opere di mitigazione locale del rischio e parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; tali interventi devono essere realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità del versante, senza compromettere la possibilità di realizzare più ampie e ulteriori opere strutturali di bonifica e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Articolo 14 - Aree a pericolosità di frana media (P2) (I.V.)

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” come:

D2b - “Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte”;

E2 - “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

sono soggette a vincolo di edificabilità condizionata alla esecuzione di indagini geologiche e geotecniche atte ad escludere situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

2. Sono consentiti gli interventi ammessi dagli articoli 12 e 13, per l’attuazione dei quali è da ritenersi non necessaria l’acquisizione, ove richiesto, del parere dell’Autorità di Bacino.

Articolo 15 – Aree a pericolosità di frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) (I.V.)

1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” in scala 1:10.000 come:

E3 – “Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche”;

F – “Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili” con assenza di frane attive e quiescenti;

e rappresentate nella “Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità geomorfologica” in scala 1:25.000 come:

F – “Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti”;

G – “Aree di fondovalle e/o pianeggianti”;

l’edificabilità è condizionata ai vincoli esistenti sul territorio ed alla esecuzione di indagine geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dallo Strumento Urbanistico.

Articolo 15 bis – Riporti in aree a pericolosità da frana (I.V.)

- 1 Le aree rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” come terreni di riporto e discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) o elevata (P3), sono assoggettate rispettivamente alle disposizioni normative di cui agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme.
- 2 Le aree rappresentate nella “Carta della franosità del Bacino del Fiume Serchio” come terreni di riporto e discariche (Rp), comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree pericolosità da frana media (P2), a pericolosità da frana bassa e nelle aree di media stabilità e stabili (P1), assumono rispettivamente la classe di pericolosità P3 e P2 e sono assoggettate alle disposizioni normative di cui agli artt. 13 e 14 delle presenti Norme.
3. Qualora un riporto interessi due o più aree aventi differenti classi di pericolosità da frana, lo stesso assume la classificazione più restrittiva.
4. I terreni di riporto e le discariche sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche se non cartografati.
5. Sono esclusi dalla presente norma le opere idrauliche e le infrastrutture stradali esistenti cartografate come Rp.

Articolo 16 - Aree a rischio da frana (I.V.)

1. Ai fini della redazione delle mappe del rischio da frana, gli enti preposti alla pianificazione territoriale ed urbanistica trasmettono all'Autorità di Bacino i dati in loro possesso, estratti dai quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di loro competenza in materia urbanistica e di protezione civile, relativamente ai seguenti elementi a rischio potenzialmente esposti:

- distribuzione della popolazione (numero indicativo e distribuzione spaziale degli abitanti);
- distribuzione, consistenza e tipologia delle principali attività economico-produttive, commerciali e di servizio;
- principali infrastrutture di viabilità e comunicazione (strade e autostrade, ferrovie, reti principali di sottoservizi);
- posizione delle strutture strategiche vulnerabili (scuole, ospedali);
- beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse;
- impianti di cui all'allegato I DCE 96/91 (prevenzione inquinamento) e aree protette (all.IV §1 punti i, iii e v della DCE 2000/60).

Le specifiche per la trasmissione dei dati richiesti (aggregazione spaziale, formati, etc) potranno essere dettagliate tramite apposita Direttiva redatta dall'Autorità di bacino. Gli stessi enti trasmettono inoltre all'Autorità di Bacino, ove disponibili, le cartografie del rischio redatte ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle Norme del "Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico", approvato nel febbraio 2005.

2. La raccolta di tali elementi conoscitivi e la loro trasmissione dovrà essere effettuata almeno in occasione della formazione di nuovi strumenti di pianificazione.

Articolo 17 - Adeguamento del vincolo idrogeologico (I.V.) **[ABROGATO]**

1. In attesa del riordino del vincolo idrogeologico, così come previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera p della Legge n. 183/1989, gli enti competenti all'applicazione del vincolo stesso ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approfondiscono i perimetri di tale vincolo in funzione delle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata, elevata e media di cui agli articoli 12, 13 e 14.

CAPO III – Disposizioni per la pianificazione nelle aree a pericolosità idraulica [ABROGATO]

Articolo 19 - Disposizioni generali per le aree a pericolosità idraulica e per la formazione degli strumenti urbanistici nelle medesime aree (I.V.) [ABROGATO]

1. In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree, di cui agli artt. 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 25, 25bis che sono perimetrare dall'Autorità di Bacino nella cartografia allegata al Piano. La classificazione di dette aree è assunta nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 1/2005. Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del D. lgs 152/2006 e s.m.i., le limitazioni all'uso e alla trasformazione delle aree suddette contenute nel presente Capo sono recepite nell'attività di governo del territorio degli enti competenti, nel rispetto dei principi di tutela di cui al presente articolo.
2. Le condizioni per l'attività di pianificazione e i pareri sull'attività edilizia, rilasciati dall'Autorità di bacino nel rispetto dei criteri individuati all'art. 41, previsti nel presente Capo, costituiscono prescrizioni finalizzate alla conservazione del suolo, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Specifiche prescrizioni, aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma precedente, potranno essere individuate dalla Autorità di Bacino in sede di espressione dei pareri, sulle modalità esecutive delle opere di mitigazione del rischio in aree a pericolosità idraulica, contestuali o preliminari a interventi edilizi di trasformazione del territorio.
4. Le condizioni per l'attività di pianificazione ed edilizia di cui al presente Capo fanno riferimento a scenari idraulici individuati tenendo in considerazione solo fenomeni di sormonto arginale o di sponda e non di rottura arginale. Fanno parte del presente PAI anche gli scenari idraulici individuati tenendo in considerazione fenomeni di rottura arginale, rappresentati alle Tavole 8.1 e 8.2 (Analisi preliminare degli effetti di possibili rotture arginali) allegata al Piano, da assumere quale indicazione per le attività di protezione civile.
- 4bis. L'adozione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio da parte degli enti competenti è subordinata all'acquisizione sugli stessi del preventivo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, secondo le modalità dettate dagli articoli 41 e 44.
- 4ter. Le previsioni, in atti di pianificazione territoriale, a fini edificatori, nelle aree ad alta probabilità di inondazione ed aree a moderata probabilità di inondazione di cui agli articoli 22 e 23, delle presenti norme, anche se subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, devono essere escluse qualora siano possibili localizzazioni alternative.
5. Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a1, a2, P1, I, APL, PL, nonché le aree PU esterne al tessuto edificato, di cui agli articoli 20, 21 e 24 delle presenti norme, da parte degli strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela idraulica del territorio, fatta eccezione per i singoli interventi disciplinati dagli stessi articoli. In tali aree, invero, gli enti competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposti a maggiore rischio idraulico. La limitazione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.

6. Negli strumenti di governo del territorio le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità molto elevata ed elevata AP, P2, PS, APg, P2g, di cui agli articoli 22, 22 bis, 23, 23 bis, sono ammesse, oltre che alle condizioni espressamente riportate dai suddetti articoli per i singoli interventi, qualora non siano possibili localizzazioni alternative e alla condizione che siano state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità all'interno dei medesimi strumenti, da sottoporre al parere favorevole vincolante di cui all'art. 41 dell' Autorità di Bacino, consistenti in:
- a. Per le aree AP, PS e P2: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, nonché perimetrazione delle superfici necessarie alla realizzazione di tali opere, facendo riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti;
 - b. Per le aree APg e P2g: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento, opere atte alla eliminazione delle fragilità geomorfologiche ed idrauliche presenti; in tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico;
 - c. Per tutte le aree, dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno.
- Le condizioni suddette devono essere verificate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati, estese all'intera area di trasformazione e a limitrofi ambiti territoriali significativi, nelle quali sia garantita la fattibilità delle opere di messa in sicurezza, nei termini dei loro principali elementi dimensionali, e nelle quali siano forniti gli elementi utili per la predisposizione della progettazione delle opere stesse.
- Apposite norme di attuazione degli strumenti di governo del territorio devono esplicitare che le opere di messa in sicurezza sono da realizzarsi preliminarmente o contestualmente all'attuazione delle previsioni e che l'abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere stesse.
- Il presupposto dell'inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello strumento urbanistico.
- Le condizioni di cui al presente comma sono inserite tra i criteri per l'utilizzazione delle risorse naturali e le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della pianificazione territoriale.
7. Oltre a quanto disciplinato nel precedente comma, ai fini dell'applicazione degli articoli 22 e 22 bis, commi 4, degli articoli 23 e 23 bis, commi 4, e dell'art. 24, comma 7, gli strumenti di governo del territorio contengono la perimetrazione del tessuto edificato. Fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione delle richieste dei pareri sugli interventi edilizi, previsti dalle presenti norme, all'Autorità di bacino.
8. Nelle aree AP, P2, PS, APg e P2g, per gli interventi edilizi per i quali il presente PAI richiede la messa in sicurezza idraulica e geomorfologica con realizzazione e collaudo degli interventi strutturali dimensionati per Tr200 anni, non potrà essere attestata l'abitabilità e l'agibilità fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica. In tali casi il titolo abilitativo all'attività edilizia deve subordinare l'attestazione dell'abitabilità/agibilità dei fabbricati al collaudo dei suddetti interventi strutturali.
9. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Comune e all'Autorità di Bacino la dichiarazione dell'avvenuta messa in sicurezza dell'area oggetto degli interventi, a firma di tecnico abilitato, con illustrazione degli effetti conseguiti dai lavori eseguiti e collaudati, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 40 per la valutazione delle proposte di modifica della pericolosità.
10. L'Autorità di Bacino individua e perimetra, sulla base delle finalità e scelte pianificatorie strategiche del Piano, le aree da destinare ai principali interventi strutturali di laminazione delle piene riportate nella

"Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" e nella "Carta degli interventi per la riduzione del Rischio Idraulico".

11. La perimetrazione delle aree da destinare ai principali interventi idraulici, di cui al precedente comma, è aggiornata dall'Autorità di Bacino sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio e a seguito dell'individuazione della soluzione progettuale all'interno della zona di interesse o di progettazione esecutiva degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica previsti dal Piano.
12. In caso di evento alluvionale, i Comuni devono provvedere a perimetrare le aree allagate su Carta Tecnica Regionale, del maggior dettaglio disponibile, con l'indicazione dei tiranti massimi raggiunti ed a trasmettere tali elaborati entro sessanta giorni dall'evento all'Autorità di Bacino, che utilizzerà tali dati nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.
13. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, in occasione della formazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, gli enti preposti trasmettono all'Autorità di bacino i dati previsti dal medesimo art. 26, comma 1.

CAPO IV – Disposizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle aree a pericolosità idraulica e per la salvaguardia del reticolo idrografico**[ABROGATO]**

Articolo 20 – Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi idraulici di riduzione del rischio idraulico (I) (I.V.) [ABROGATO]

1. Nelle aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” in scala 1:10.000 e nella “Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico”, come “Aree destinate ai principali interventi idraulici di laminazione delle piene” (I), sono inibite nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente nonché a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendenti anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali e l’installazione di manufatti temporanei o precari e fatto salvo quanto disciplinato espressamente dai successivi commi del presente articolo.
In tali aree, ove siano già stati realizzate o in corso di realizzazione le opere di laminazione, sono consentiti gli interventi descritti nei commi 2, 2bis, 2ter, 4, 5, 6 e 7 e detti interventi sono subordinati esclusivamente al parere dell’autorità idraulica competente. Nelle rimanenti aree sono consentiti esclusivamente gli interventi descritti ai commi da 3 a 7.
2. Sono consentite utilizzazioni delle aree di cui al comma 1 per finalità ambientali, ricreative ed agricole, anche con modesti volumi edilizi ad esse finalizzati, a condizione che nelle suddette aree siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità idraulica competente, e ferma restando la destinazione idraulica prioritaria delle aree, purché le utilizzazioni ammesse siano compatibili con il corretto funzionamento idraulico delle opere, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l’esclusione di rischi e sia comunque garantito il rispetto dell’incolumità pubblica.
- 2bis. Nelle aree di cui al comma 1 in cui siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, è altresì ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, essenziali e non diversamente localizzabili (con esclusione di parcheggi), previo parere favorevole vincolante dell’autorità idraulica competente, purché le nuove infrastrutture siano compatibili con il corretto funzionamento idraulico delle opere, siano realizzate in condizioni di autosicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile.
- 2ter. Nelle aree di cui al comma 1 in cui siano già state realizzate le opere di laminazione, ovvero contestualmente all’esecuzione di tali opere, è altresì ammessa l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente. Tali installazioni non potranno dare luogo a richieste di risarcimenti danni in caso di eventi alluvionali.
3. Nelle aree di cui al comma 1 ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione, sono ammesse utilizzazioni delle aree stesse per finalità ambientali e ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi. E’ consentita l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica. Tali utilizzazioni e installazioni sono consentite a condizione che non determinino trasformazioni dello stato dei luoghi, siano compatibili con il complesso degli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e

purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Per le aree di laminazione localizzate nelle ex cave di sabbia silicea del Lago di Massaciuccoli, sono altresì ammesse utilizzazioni per attività di piscicoltura, alle medesime condizioni suddette. Tali utilizzazioni e installazioni sono consentite in via temporanea, esclusivamente fino alla realizzazione delle opere di laminazione.

4. Sono consentiti, nelle aree di cui al comma 1, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:
 - a. previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b. gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione e, per i soli fabbricati, qualora comportino aumenti di superficie coperta;
 - c. sul patrimonio edilizio esistente, per fabbricati non allo stato di rudere, interventi che non comportino aumento di superficie coperta, né di volume, né frazionamenti, né cambi d'uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista all'esterno delle stesse aree di laminazione delle piene (I) e delle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata; in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell'art. 50. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e a condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle presenti norme, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino per le aree ove non siano già state realizzate o non siano in corso di realizzazione le opere di laminazione;
 - d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico;
 - e. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.
5. A seguito di verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree rappresentate.
6. Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall'Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche.
7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie

inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

Articolo 21 - Alveo fluviale in modellamento attivo (a1), “Alveo relitto” (a2), “Alveo relitto antropizzato” (a2a) ed aree golenali (P1) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Alveo fluviale in modellamento attivo” (a1), “Alveo relitto” (a2) e “Aree golenali” (P1) sono inibite a nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo e sono soggette a edificabilità condizionata.
In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi che seguono, fatte salve le disposizioni regionali in materia di tutela dei corsi d’acqua e il testo unico sulle opere idrauliche, R.D. 25/7/1904 n° 523.
2. Nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:
 - a. previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b. previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino, gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, purchè realizzati in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 50, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di autosicurezza idraulica con riferimento a eventi con tempo di ritorno di 200 anni, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile. Il parere dell’Autorità di bacino non è dovuto per gli interventi di adeguamento di fabbricati, che non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
3. Nelle aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) per edifici esistenti non allo stato di rudere, legati all’uso dell’acqua, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambi d’uso comportanti aumenti di esposizione al rischio, rimanendo sempre escluso il cambio d’uso che comporti pernottamento.
4. Nelle aree a2 (alveo relitto) e P1 (aree golenali), ivi comprese quelle di cui al comma 6, oltre agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 3, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, che non comportino aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio, né cambi d’uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista in area esterna alle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata e alle aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell’art. 50. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e alla condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell’articolo 50 delle presenti norme e previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.
 - b. installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente;
 - c. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti, a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe;

- d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico.
 - e. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi e opere o manufatti che determinano ostacolo al deflusso delle acque, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previa acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità col regime idraulico e al non aggravio del rischio;
 - f. a corredo del patrimonio edilizio esistente, sono consentite tettoie senza tamponature laterali e volumi tecnici, questi ultimi con provvedimenti di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle presenti norme;
 - g. interventi che comportino frazionamenti di unità immobiliari senza aumento di esposizione al rischio, previa realizzazione di opere di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell'art. 50 delle presenti norme, subordinate al preventivo parere non vincolante dell'Autorità di bacino.
5. Nelle aree di cui al comma 1, fatto salvo quanto descritto ai commi precedenti, sono inibite anche le variazioni del reticolo idraulico esistente e le alterazioni delle opere idrauliche esistenti nonché le trasformazioni morfologiche del terreno ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo diverso parere espresso dall'Autorità di bacino per le sole aree P1.
6. Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9, "Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico" è individuata una fascia di rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml. 10. L'ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo parere vincolante dell'Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua interessato. All'interno di tale fascia di rispetto, qualora questa ricada in aree di tessuto edificato, sono inibiti interventi di nuova costruzione. All'interno della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, relative alle aree P1 Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali altri vincoli previsti dal PAI.
7. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non riducono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
8. Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" come "Alveo relitto antropizzato" (a2a), sono consentite opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, previste dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che non siano aggravate le condizioni al contorno e che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Articolo 22 – Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) - (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree ad alta probabilità di inondazione”(AP), corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica molto elevata (P4), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno trentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica dimensionate per eventi con tempi di ritorno duecentennali, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, a condizione che l’intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall’edificazione preesistente, col rispetto dell’autosicurezza idraulica, così come definita all’articolo 50, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, fino all’adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell’esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all’interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all’interno di comparti residuali rimasti ineditati e delimitati dall’edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
 - siano redatti dai proponenti idonei studi idraulici, estesi all’intera area industriale interessata, per l’individuazione del tirante idrico atteso duecentennale, di un congruo franco di sicurezza e di adeguate opere di autosicurezza ai sensi dell’art. 50, studi da sottoporre all’approvazione del Comitato Tecnico;
 - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
 - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell’Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.
5. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all’articolo 50, a condizione che la destinazione d’uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che

siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 delle presenti norme.

7. Nelle aree AP sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree AP sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
8. Nelle aree AP, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi alluvionali e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.
- 8 bis. Nelle aree AP è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree AP, sempreché non concorrano a incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici e volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai tiranti idrici previsti, nel rispetto dell'art. 50.
10. Gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice I e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinati al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.
11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettati dal comma 2 del presente articolo. Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio della

messa in sicurezza idraulica duecentennale di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- mediante interventi tesi all'autosicurezza delle opere, in coerenza coi principi dell'articolo 50 e, ove possibile, in parte tesi alla messa in sicurezza idraulica duecentennale;
- a condizione che l'attuazione dell'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno.

Tali interventi non devono comunque precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento delle opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto della parziale mitigazione del rischio disciplinata dall'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.

12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Per la valutazione delle caratteristiche di autosicurezza degli interventi ammessi sia dal presente articolo che dall'articolo 2 della L.R. 21/2012, non si applicano le disposizioni del comma 4bis dell'articolo 50 delle presenti norme.

Articolo 22 BIS – Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (APg) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione ”(APg), corrispondenti all’ambito di pericolosità molto elevata (P4), sono le aree interessate da una o più delle seguenti fragilità:
 - presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali , trasporto solido, ecc);
 - contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
 - presenza di corsi d’acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
 - allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi alluvionali con tempo di ritorno trentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli, le nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuati sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l’intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall’edificazione preesistente, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 50bis, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, fino all’adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell’esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
- 4bis. In deroga al principio della messa in sicurezza di cui al comma 2, per aree industriali esistenti, caratterizzate dalla presenza di molteplici edifici funzionanti e dalle connesse opere di urbanizzazione, il cui completamento sia previsto all’interno di strumenti di governo del territorio approvati prima del 9/2/2011, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati industriali-artigianali-commerciali all’interno di comparti residuali rimasti ineditati e delimitati dall’edificazione preesistente, alle seguenti condizioni:
 - siano redatti dai proponenti idonei studi, estesi all’intera area industriale interessata, contenenti modellazione idraulica e considerazioni di carattere geomorfologico finalizzati anche all’individuazione dell’eventuale tirante idrico atteso duecentennale e di un congruo franco di sicurezza, e di adeguate opere di mitigazione locale ai sensi dell’art. 50 bis, studi da sottoporre all’approvazione del Comitato Tecnico;
 - siano approvati dal comune specifici interventi di protezione civile per fronteggiare eventi alluvionali;
 - gli interventi edilizi, da sottoporre al parere favorevole dell’Autorità di bacino, siano realizzati nel rispetto delle risultanze dei suddetti studi approvati dal Comitato Tecnico e non determinino aggravio delle condizioni al contorno.

5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 50bis, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50bis delle presenti norme, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.
7. Nelle aree APg sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l'alterazione dell'attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall'Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.
- 7 bis. Nelle aree APg sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e geomorfologico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni idrauliche e geomorfologiche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.
8. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità. Tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi legati alla dinamica idraulica ed idrogeologica, e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinate all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio.
- 8 bis. Nelle aree APg è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
9. Nelle aree APg, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti, ai sensi dell'art. 50bis. Tali utilizzazioni sono subordinate al parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuate con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all' Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi,

scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.

11. Gli interventi relativi a nuove opere pubbliche o di pubblico interesse devono garantire il rispetto delle condizioni idrauliche e dei principi di difesa del suolo dettagliati dal comma 2 del presente articolo. Nuove infrastrutture a rete o nuove opere a sviluppo lineare, compresi i parcheggi, nonché le opere necessarie alla dotazione di standards urbanistici così come previsti dal DM 1444/1968, ritenuti essenziali da parte dell'amministrazione interessata, possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.
- 11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.
12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Articolo 23 – Aree a moderata probabilità di inondazione (P2) e aree storicamente interessate da allagamenti (PS) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come P2 – “Aree a moderata probabilità di inondazione”, corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica elevata (P3), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico – idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale. In particolare, le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “aree storicamente interessate da allagamenti” (PS) sono le aree per le quali sono stati accertati allagamenti da corpi idrici minori e/o ristagni.

2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno duecentennale e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 19.

3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli nonché di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica dimensionate per eventi con tempi di ritorno duecentennali, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

4. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, a condizione che l’intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati col rispetto dell’autosicurezza idraulica, così come definita all’articolo 50, all’interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Eventuali vani interrati ad uso garage, cantine e volumi tecnici potranno essere realizzati con parziale mitigazione del rischio idraulico, ai sensi dell’art. 50. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, fino all’adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell’esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.

5. In deroga al principio della messa in sicurezza duecentennale di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all’articolo 50, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto. E’ ammissibile anche la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo nel rispetto del principio dell’autosicurezza idraulica, così come definita all’articolo 50.

6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e a condizione che siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio per gli immobili interessati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 delle presenti norme.

7. Nelle aree di cui al comma 1 sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l’alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

7 bis. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio idraulico, approvati dall’Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante

dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

8. Nelle aree di cui al comma 1, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinati all'acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.

8 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.

9. Nelle aree di cui al comma 1, sempreché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici nonché i volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote rispetto ai tiranti idrici duecentennali previsti.

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolati dalla Matrice II e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo all'Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.

11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, possono essere attuati in parziale deroga al principio della messa in sicurezza idraulica duecentennale di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- mediante interventi tesi all'autosicurezza delle opere e infrastrutture, in coerenza con i principi dell'articolo 50 e, ove possibile, in parte tesi alla messa in sicurezza idraulica duecentennale;
- a condizione che l'attuazione dell'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno.

Tali interventi non devono comunque precludere la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, con interventi di parziale mitigazione del rischio idraulico ai sensi dell'articolo 50. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.

12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di

elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Derghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. . Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Per la valutazione delle caratteristiche di autosicurezza degli interventi ammessi sia dal presente articolo che dall'articolo 2 della L.R. 21/2012 , non si applicano le disposizioni del comma 4bis dell'articolo 50 delle presenti norme.

14. Nelle aree rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico”, riferite a:

P2a – “aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata”,

sono consentite le opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

Articolo 23 BIS – Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica (P2g) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità geomorfologica” (P2g), corrispondenti all’ambito di pericolosità elevata (P3), sono caratterizzate da una o più delle seguenti fragilità:
 - presenza di fragilità geomorfologiche connesse alla dinamica fluviale (erosione di sponda, instabilità dei versanti, instabilità dei terrazzi fluviali, trasporto solido, ecc);
 - contesti territoriali prevalentemente acclivi, con ridotti spazi di pertinenza fluviale disponibili alla naturale espansione delle acque;
 - presenza di corsi d’acqua sprovvisti di arginature ovvero presenza di alvei canalizzati-artificializzati;
 - aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda, determinati da modellazione idrologico-idraulica aventi a riferimento eventi con tempo di ritorno duecentennale.
2. In tali aree le nuove utilizzazioni dei suoli nonché i nuovi fabbricati sono condizionati al rispetto della messa in sicurezza e non devono aggravare le condizioni di rischio delle aree limitrofe. In tali aree la sola modellazione idrologico - idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi strutturali per eventi con tempo di ritorno di 200 anni è necessario integrare i risultati della modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico. In tali aree le previsioni degli strumenti di governo del territorio sono introdotte nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 19.
3. Per dare efficacia ai principi di difesa del suolo contenuti nel PAI, gli strumenti della pianificazione di dettaglio inerenti le previsioni di nuove utilizzazioni dei suoli e di nuovi fabbricati, unitamente al progetto delle opere di messa in sicurezza, individuate sulla base di apposite indagini di natura idraulica, integrate con eventuali considerazioni di carattere geomorfologico, sono sottoposti al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, che valuta gli interventi anche facendo riferimento alla più complessa organizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.
4. In deroga al principio di cui al comma 2, a condizione che l’intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, è ammissibile la realizzazione di nuovi fabbricati nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 50 bis, all’interno del tessuto edificato, riconosciuto come tale negli strumenti di governo del territorio. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, fino all’adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell’esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere.
5. In deroga al principio di cui al comma 2, è altresì ammissibile la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo agricolo e di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 50bis, a condizione che la destinazione agricola risulti vincolata da apposito atto registrato e trascritto.
6. Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo e a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50bis delle presenti norme, previo parere favorevole dell’Autorità di bacino.
7. Nelle aree P2g sono inibite le trasformazioni morfologiche anche a carattere temporaneo, ovvero l’alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo, la realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque compresi gli stoccaggi di materiali, le variazioni del reticolo idraulico esistente, e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste.

7 bis. Nelle aree P2g sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale, atti a ridurre il rischio geomorfologico e idraulico, approvati dall'Autorità idraulica competente e previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni geomorfologiche e idrauliche, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione definitiva.

8. Nelle aree P2g, sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa. Tali utilizzazioni sono subordinati alla acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico.

8 bis. Nelle aree P2g è consentita l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.

9. Nelle aree P2g e sempreché non concorrano ad incrementare le fragilità geomorfologiche e idrauliche riconosciute, sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per le telecomunicazioni, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. La fattibilità e le modalità realizzative di tali impianti tecnologici e dei relativi volumi tecnici di servizio devono essere verificati in relazione alle condizioni geomorfologiche e idrauliche presenti.

10. Le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla Matrice III e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 bis ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.

11. Interventi edilizi relativi a nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico possono essere attuati in parziale deroga al principio di cui al comma 2, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis.

11bis. Interventi di adeguamento ed ampliamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, possono essere attuati, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 50 bis. Per i fabbricati, il parere dell'Autorità di bacino non è dovuto qualora tali interventi non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio.

12. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera

di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.

13. Per gli interventi in contrasto con le condizioni dettate dal presente articolo, in applicazione della L.R. 21/5/2012 n° 21, così come pubblicata sul BURT n° 24 del 23/5/2012, gli enti competenti al rilascio/controllo dei titoli abilitativi possono autorizzare le categorie di intervento individuate dall'art. 2 della medesima L.R. 21/5/2012 n° 21, alle condizioni specificate dalla stessa legge regionale; in tali casi rimane sempre escluso il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

Articolo 24 – Aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del lago di Massaciuccoli (APL), aree di pertinenza lacuale (PL) ed aree morfologicamente depresse (PU) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come di seguito elencate:

APL – “Aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del Lago di Massaciuccoli”;

PL – “Aree di pertinenza lacuale con quote inferiori alla quota di – 2 m sotto il livello medio del mare” (zona del lago di Massaciuccoli);

PU – “Aree morfologicamente depresse del bacino del lago di Massaciuccoli (indicativamente tra 0 e -2 m s.l.m.), della piana costiera e della piana di Lucca”;

comprendono gli ambiti di attuale ed originaria pertinenza del lago di Massaciuccoli nonché le aree morfologicamente più depresse delle pianure costiera e lucchese caratterizzate da un drenaggio prevalentemente meccanico o intermittente.

Tali aree sono generalmente caratterizzate da elevata fragilità connessa alle condizioni locali di tipo morfologico-topografico, idraulico, idrogeologico e geotecnico. Ad esse è attribuita una pericolosità idraulica molto elevata (P4).

Tali aree sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica, comprendente anche opere di rinterro e scavo e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste e fatto salvo quanto disciplinato espressamente dai successivi commi del presente articolo.

In tali aree l’attività di pianificazione è condotta nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 19; in esse sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi seguenti.

2. Nelle aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del Lago di Massaciuccoli (APL), sulla base di adeguate indagini idrauliche, sono consentiti:
 - a) previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di Bacino, gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico e quelli destinati a perseguire miglioramento ambientale, approvati dall’Autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione nelle aree contigue e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
 - b) previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, gli interventi di adeguamento delle opere e infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili; nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, a sviluppo lineare, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di parziale mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 50, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativo, non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile; il parere dell’Autorità di bacino non è dovuto per gli interventi di adeguamento dei fabbricati che non comportino aumenti di superficie coperta né aumenti di esposizione al rischio;
 - c) interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambi d’uso, del patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, a condizione che non si determini incremento di persone esposte al rischio;
 - d) interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio, senza frazionamenti, senza cambio d’uso né nuovi volumi interrati. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia

prevista in zona esterna alle aree a pericolosità molto elevata e alle aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve garantire le condizioni di autosicurezza, ai sensi dell'art. 50. Qualora la delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente lettera per interventi fino alla ristrutturazione edilizia e a condizione che il fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi dell'articolo 50 delle presenti norme, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;

- e) interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti non allo stato di rudere. Tali interventi sono subordinati al preventivo parere non vincolante dell'Autorità di bacino;
 - f) interventi di adeguamento di fabbricati esistenti non allo stato di rudere nei seguenti casi: interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio energetico.
3. Nelle aree di pertinenza lacuale (PL), oltre agli interventi previsti dal precedente comma, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono consentite:
- a) utilizzazioni delle aree per finalità ambientali, ricreative e agricole, con esclusione di nuovi volumi edilizi, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio idraulico, e purché siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi per la pubblica incolumità; tali utilizzazioni possono comportare la realizzazione di strutture leggere e facilmente smontabili strettamente necessarie allo svolgimento delle suddette attività (ad es: box per cavalli, manufatti ad uso magazzino, ecc.), alla condizione ulteriore che il richiedente, con apposito atto, rinunci alla richiesta di danni in caso di eventi alluvionali e si impegni alla rimozione di dette strutture in caso di cessazione dell'attività stessa; tali utilizzazioni sono subordinate alla acquisizione del parere non vincolante dell'Autorità di Bacino, per la definizione delle modalità tecniche per la mitigazione del rischio idraulico;
 - b) l'installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l'incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell'autorità idraulica competente.
4. Fatti salvi interventi relativi a strade e parcheggi, nelle aree di pertinenza lacuale (PL) è vietata l'impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 50% della superficie fondiaria; sono comunque ammesse pavimentazioni con posa in opera di elementi o di materiali che non impediscono la capacità drenante dei suoli. Deroghe alle limitazioni suddette sono ammesse per esigenze di carattere igienico-sanitario e di sicurezza e nei casi in cui l'impermeabilizzazione sia resa necessaria per l'adempimento di prescrizioni normative, previo accertamento di dette condizioni da parte dell'amministrazione comunale competente.
5. Nelle aree morfologicamente depresse (PU) sono ammessi gli interventi previsti dai precedenti commi 2, lettere a, b; comma 3, comma 4.
6. Nelle aree morfologicamente depresse (PU), le trasformazioni del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente sono regolate dalla matrice IV, e devono essere attuati con modalità tali da non aggravare le condizioni al contorno e nel rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 50 ove previsto dalla matrice stessa. Eventuali tipologie di intervento non espressamente contemplate nella matrice saranno ricondotte per similitudine, dal Comune interessato, a quelle contemplate nella matrice. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Comune stesso, di chiedere un contributo alla Autorità di bacino circa la correttezza di tale similitudine. Interventi edilizi complessi, scomponibili in due o più delle tipologie individuate dalla matrice, devono rispettare le condizioni previste per tali singole tipologie e devono essere subordinate al parere favorevole dell'Autorità di bacino qualora indicato dalle tipologie stesse; in tali casi l'Autorità di

bacino si esprime considerando tutte le opere di riduzione del rischio individuate per l'intera opera edilizia progettata.

7. Nelle aree morfologicamente depresse (PU) sono inoltre consentiti:

a) a condizione che l'intervento non determini aggravio delle condizioni al contorno, è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati e nuovi volumi in singoli lotti del tessuto edificato delimitati dall'edificazione preesistente, senza nuovi volumi interrati, col rispetto dell'autosicurezza idraulica, così come definita all'articolo 50, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino; ai sensi dell'art. 19, comma 7, fino all'adeguamento degli strumenti di governo del territorio al PAI, la condizione dell'esistenza del tessuto edificato deve essere attestata dal Comune in occasione della richiesta del parere;

b) è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo, senza nuovi volumi interrati, col rispetto della parziale mitigazione del rischio idraulico, così come definita all'articolo 50, a condizione che la destinazione d'uso agricola risulti vincolata con apposito atto registrato e trascritto; per annessi con volume maggiore di 300 mc è richiesto il parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino;

c) nelle zone E (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli) sono consentiti impianti tecnologici ad uso agricolo, florovivaistico, di acquacoltura e piscicoltura, e simili, che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo, a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che siano attuati provvedimenti di parziale mitigazione del rischio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 delle presenti norme;

d) sono consentite utilizzazioni per impianti fotovoltaici ed eolici destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nuove antenne per la telecomunicazione, purché siano compatibili con gli interventi per la riduzione del rischio geomorfologico ed idraulico e siano approvati piani di sicurezza che contemplino l'esclusione di rischi. Tali impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici di servizio devono essere posti ad adeguate quote di autosicurezza, ai sensi dell'art. 50.

Articolo 25 - Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) ed Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (MP) (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree a bassa probabilità di inondazione” (BP), sono le aree interessate da allagamenti per sormonto arginale o di sponda determinate da modellazione idrologico-idraulica avente a riferimento eventi con tempo di ritorno 500ennale.
2. Le aree del Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità” (MP), sono le porzioni di aree a moderata probabilità di inondazione caratterizzate da battenti statici massimi inferiori o uguali a 30 cm e da condizioni di pericolosità moderata.
3. Nelle aree di cui al comma 2 la pianificazione urbanistica, le opere infrastrutturali e la realizzazione di nuovi fabbricati od interventi su edifici esistenti, dovranno tenere in considerazione che esse, pur con tempi di ritorno elevati, potranno essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni e dovranno pertanto contenere accorgimenti atti a modificare la vulnerabilità delle opere esistenti e previste in coerenza con l’articolo 50 delle presenti Norme (opere in autosicurezza ovvero opere di parziale mitigazione del rischio idraulico).

Articolo 25 bis – Riporti (rp) in aree a pericolosità idraulica (I.V.) [ABROGATO]

1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come “Riporti presenti in aree di fondovalle” (rp), ad esclusione dei riporti costituenti opere idrauliche e infrastrutture stradali e ferroviarie, sono soggette a edificabilità condizionata in quanto sono caratterizzate da incerta coerenza e resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d’alveo.

2. Le condizioni di trasformazione di tali aree sono dettate dalla corrispondente classe di pericolosità idraulica, ove presente, identificata mediante apposita campitura grafica nella suddetta carta di “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico”, oltre che dall’accertamento delle reali caratteristiche fisiche e geomeccaniche dei terreni mediante indagini di dettaglio da condurre da parte dei richiedenti (da valutarsi anche con riferimento a fenomeni di dinamica d’alveo), e sono subordinate al parere dell’Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.

3. Nelle aree di cui al comma 1 ove, nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico”, non sia presente la campitura grafica contrassegnante la classe di pericolosità idraulica, sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, previa valutazione idraulica e geotecnica dell’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione; i nuovi fabbricati edilizi e le nuove infrastrutture sono subordinati all’approfondimento degli aspetti legati alla resistenza geomeccanica dei terreni, anche con riferimento a fenomeni di dinamica d’alveo e al parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.

4. Nel caso di riporti realizzati senza i dovuti titoli abilitativi, anche se non individuati dalla cartografia di piano, il Comune competente avvierà le procedure per la rimozione degli stessi, qualora risultino peggiorativi delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe, ovvero procederà alla loro regolarizzazione, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.

Articolo 25ter – Disciplina degli impianti di derivazione da acque superficiali (I.V.) [ABROGATO]

1. Fatto salvo quanto indicato nel “Piano di Gestione delle acque del Distretto Idrografico Pilota del fiume Serchio”, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio con delibera n. 164 del 24 Febbraio 2010, e con particolare riferimento alla “Scheda norma n. 4 - *Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale*”, le seguenti opere:

- Nuovi impianti di derivazione con presa e rilascio non fisicamente distinte;
- Nuove opere di presa, rilascio ed opere accessorie (scale di risalita pesci, ecc.) a servizio di impianti di derivazione;
- Centrali di produzione idroelettrica ed eventuali condotte e/o canali di derivazione e rilascio;
- Modifiche agli impianti ed opere di cui sopra ma già esistenti;

sono ammesse alle seguenti condizioni:

- dovranno essere preferibilmente realizzate al di fuori delle aree a pericolosità idraulica e/o geomorfologica elevata e molto elevata ed evitando il loro attraversamento;
- l'intervento non deve aggravare il rischio idraulico, le condizioni al contorno, ne' i fattori di pericolosità idraulica geologica e geomorfologica eventualmente presenti;
- l'intervento non deve pregiudicare l'efficacia e/o la fattibilità degli interventi di messa in sicurezza e/o mitigazione del rischio idraulico;
- le centrali e gli eventuali volumi tecnici devono essere realizzati, ove necessario, con opere di parziale mitigazione del rischio.

2. Il parere dell'Autorità di bacino sugli impianti oggetto, previsto dal citato Piano di Gestione delle Acque, valuterà anche il rispetto delle condizioni di cui sopra al fine di garantire la compatibilità degli interventi con la pianificazione di bacino.

Articolo 26 - Aree a rischio idraulico (I.V) [ABROGATO]

1. Nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e in particolare ai fini della redazione delle Mappe del rischio di alluvioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs 49/2010 di recepimento della direttiva citata, gli enti preposti alla pianificazione territoriale ed urbanistica trasmettono all'Autorità di Bacino i dati in loro possesso estratti dai quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione di loro competenza in materia urbanistica e di protezione civile relativamente ai seguenti elementi a rischio potenzialmente esposti:
 - distribuzione della popolazione (numero indicativo e distribuzione spaziale degli abitanti);
 - distribuzione, consistenza e tipologia delle principali attività economico-produttive, commerciali e di servizio;
 - principali infrastrutture di viabilità e comunicazione (strade e autostrade, ferrovie, reti principali di sottoservizi);
 - posizione delle strutture strategiche vulnerabili (scuole, ospedali);
 - beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse;
 - impianti di cui all'allegato I DCE 96/91 (prevenzione inquinamento) e aree protette (all.IV §1 punti i, iii e v della DCE 2000/60).

2. Le specifiche per la trasmissione dei dati richiesti (aggregazione spaziale, formati, etc) potranno essere dettagliate tramite apposita direttiva redatta dall'Autorità di bacino. Gli stessi enti trasmettono inoltre all'Autorità di Bacino, se disponibili, le cartografie del rischio redatte ai sensi dell'art. 26, comma 1, delle Norme di "Piano del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico" approvato nel febbraio 2005.

3. La raccolta di tali elementi conoscitivi e la loro trasmissione dovrà essere effettuata almeno in occasione della formazione di nuovi strumenti di pianificazione.

Articolo 27- Competenze idrauliche (I.V.) [ABROGATO]

1. Le competenze idrauliche attribuite ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e quelle di cui alla legge della Regione Toscana del n. 91/1998 esclusivamente per motivi di salvaguardia idraulica in relazione al presente Piano, sono riferite, per ogni corso d'acqua, all'intera asta fluviale, comprensiva sia dei tratti classificati per la presenza di opere idrauliche sia dei tratti non classificati.
2. Gli interventi di manutenzione comprendono tutto il corso fluviale. Quelli relativi alle opere idrauliche classificate, indicate nella "Carta delle opere idrauliche", tenute a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Autorità di Bacino, costituiscono priorità in riferimento agli obiettivi di difesa idraulica del bacino.

Articolo 28 - Reticolo idrografico principale. Riordino della classificazione delle opere idrauliche in funzione degli obiettivi da difendere (I.V.). [ABROGATO]

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Piano, le autorità amministrative con competenze idrauliche sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche. Entro diciotto mesi le autorità amministrative competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da difendere previo parere dell'Autorità di Bacino.
2. I soggetti di cui al comma 4 dell'art.2 della Legge n. 365/2000 provvedono ad effettuare un'attività straordinaria di polizia idraulica lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, così come indicate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale", finalizzata a rilevare le situazioni critiche che possono determinare pericolo imminente o potenziale per le persone e le cose così come specificato nel suddetto articolo. Il coordinamento di tale attività è svolto dall'Autorità di Bacino.

Articolo 29 - Adeguamento dei tratti critici del Serchio e degli affluenti. (I.V.) [ABROGATO]

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente Piano, le autorità idrauliche competenti presenteranno all'Autorità di Bacino un piano organico per la risoluzione dei tratti critici del fiume Serchio e degli affluenti, individuati sulla base delle indicazioni del presente Piano di Bacino e della documentazione acquisita anche a seguito dell'attività straordinaria di polizia idraulica prevista dall'art. 2 della Legge n. 365/2000.
2. Gli enti suddetti provvederanno, anche con schede aggiornate, a predisporre una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale accompagnata da un piano degli interventi previsti al fine di adeguare lo stato di manutenzione alle necessità idrauliche. Tali piani terranno conto delle indicazioni delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica e degli altri enti interessati al territorio (ANAS, Ferrovie dello Stato, etc.).

Articolo 30 - Fasce di rispetto degli argini e delle sponde. [ABROGATO]

1. Nella fase di attuazione del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, in conformità alle disposizioni legislative di cui alla legge n. 183/1989 ed alla legge n. 365/2000, dovranno essere verificate, eliminate o corrette le situazioni difformi da quanto stabilito dal T.U. n. 523/1904.

Articolo 31 - Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo [ABROGATO]

1. Il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, concorre periodicamente ad una ricognizione dello stato della vegetazione riparia di fiumi e torrenti al fine di programmare con la locale Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana il taglio di quelle piante che, in riferimento al relativo stato vegetativo e di stabilità, possano arrecare danno alle sponde ed al deflusso delle acque, tenendo conto, per le caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica, anche del DPR 13 aprile 1993.
2. I conseguenti piani di intervento, di cui al precedente comma, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 e sono sottoposti al nulla-osta dell'Autorità di Bacino in conformità all'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 e alla legge 31 dicembre 1996 n. 677 e successive modifiche e integrazioni.
3. Nelle aree non comprese nei programmi di miglioramento e assestamento della vegetazione riparia e nei piani di intervento, l'ambiente della vegetazione ripariale è vincolato per una fascia della larghezza di 150 metri a partire dal ciglio di sponda.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32 – Sanatoria delle opere abusive (I.V.)

1. Le disposizioni del presente Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico sono da applicare anche alle istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive avanzate ai sensi dell'art.31 della legge 47/1985, dell'art.39 della legge 724/1994, nonché della L. 326/2003 e della L.R. 53/2004 .
2. Le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Piano, salvo la realizzazione, ove possibile, di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con adeguati livelli di sicurezza, previo parere favorevole vincolante dell'Autorità di Bacino.
3. Per situazioni caratterizzate da alti livelli di rischio idraulico o geomorfologico, l'Autorità di Bacino può richiedere la preventiva realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e può condizionare il rilascio del proprio parere vincolante definitivo sulle opere oggetto di sanatoria al collaudo degli interventi stessi.

Articolo 33 – Assicurazione contro le calamità naturali. Fondo di solidarietà. Strumenti di indennizzo per eventi calamitosi. [ABROGATO]

1. Contro i danni provocati a beni mobili e immobili dalle calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono previsti congrui indennizzi attraverso l'adeguamento obbligatorio dei premi assicurativi sui beni mobili e immobili di proprietà dei soggetti privati, l'istituzione di apposito fondo di solidarietà, ovvero attraverso strumenti di analoga efficacia.
2. La presente norma è sospesa in attesa di legislazione e regolamentazione nazionale e/o regionale.

Articolo 34 - Studi idraulici ed idrogeologici nel bacino del Serchio (I.V.) [ABROGATO]

1. Le attività di studio in materia idraulica, idrogeologica ed ambientale da parte degli enti e delle Autorità competenti devono essere concertate con l'Autorità di Bacino in modo da poterne garantire un ottimale inserimento all'interno del "Quadro conoscitivo generale" relativo alle problematiche connesse all'assetto idrogeologico a livello di bacino.
2. I risultati di tali attività, compresi quelli riferiti alle progettazioni, devono essere comunicati dagli enti e dalle Autorità competenti all'Autorità di Bacino attraverso una sintesi contenente l'oggetto, la tipologia, la disponibilità e la reperibilità dei documenti, allo scopo di attivare strumenti e metodi di trasferimento delle conoscenze esistenti e di incentivare la produzione delle specifiche conoscenze indispensabili per operare l'adeguamento del Piano di Bacino, come strumento di programmazione in continuo aggiornamento, ai sensi delle leggi n. 183/1989, n. 493/1993, n. 36/1994, n. 267/1998 e n. 365/2000.

Articolo 35 – Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (I.V.) [ABROGATO]

1. Al fine di garantire un aggiornamento continuo e efficace del Sistema Informativo Territoriale del Bacino del fiume Serchio, in allestimento presso l'Autorità di Bacino, che sarà messo a disposizione degli Enti e delle autorità competenti, tutte le attività che interessano l'assetto idrogeologico, realizzate per iniziativa pubblica o privata, saranno segnalate all'Autorità di Bacino, all'interno di un rapporto di collaborazione fra enti.
2. Al fine di garantire l'aggiornamento suddetto, la segnalazione deve essere corredata da apposita documentazione, secondo le metodologie utilizzate dall'Autorità di Bacino per la predisposizione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico.
3. Con una analoga procedura devono essere segnalati all'Autorità di Bacino i dissesti idrogeologici e gli allagamenti che si verificano a seguito di eventi calamitosi.
4. Il Sistema Informativo Territoriale del Bacino del Fiume Serchio partecipa al Sistema Informativo Geografico Regionale, garantendo uno scambio di informazioni reciproco fra enti.

Articolo 36 - Programmazione ordinaria e di emergenza. (I.V.) [ABROGATO]

1. Fatta salva la programmazione generale relativa agli interventi previsti dal Piano di Bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico, le programmazioni legate all'emergenza, relative a piani di intervento straordinari necessari al ripristino delle infrastrutture, alla sistemazione dei corsi d'acqua e alla soluzione dei problemi di natura idrogeologica, dovranno essere coerenti con le metodologie e gli interventi previsti dal piano e dovranno essere definiti e predisposti di concerto tra il Ministero competente, l'Autorità di Bacino, la Regione Toscana e le Province.
2. La programmazione ordinaria degli enti competenti dovrà essere coerente con le indicazioni del piano.

Articolo 37 - Espropri e indennizzi per gli interventi previsti dal Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico. [ABROGATO]

1. I progetti per la realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico individuano le aree da espropriare relativamente agli argini, ai manufatti, ed a quant'altro possa risultare necessario alla migliore funzionalità delle opere previste e alla loro gestione e alle aree che a seguito degli interventi saranno soggette ad inondazioni ricorrenti.
2. Saranno inoltre individuate le aree da assoggettare a specifiche servitù conseguenti all'attuazione dei manufatti, alla loro gestione e funzionamento.
3. I soggetti competenti alla realizzazione delle opere provvedono all'attuazione di quanto necessario per procedere al relativo esproprio o alla costituzione di eventuale servitù.
4. L'uso del suolo delle aree sulle quali sono previsti gli interventi di piano è quello risultante dagli atti catastali, alla data di adozione del Progetto di Piano, stralcio per l'Assetto Idrogeologico.
5. In riferimento alla determinazione degli indennizzi nelle aree che saltuariamente saranno interessate da esondazione controllata, considerato che si tratta di aree che, specialmente per eventi alluvionali straordinari, sono già soggette ad allagamento e dove, comunque, viene mantenuta la facoltà e la possibilità di continuare l'attività agricola, si prevede, a seguito di allagamento, un indennizzo che possa garantire un congruo ristoro del sacrificio e/o del danno subito.
6. Gli indennizzi, conseguenti ad allagamenti delle casse di espansione, sono erogati dai soggetti competenti alla manutenzione dell'opera.
7. In sede di progettazione delle casse di espansione dovrà essere svolta un'opportuna analisi che permetta di valutare la soluzione più economica, ipotizzando anche la possibilità di esproprio parziale o totale delle aree all'interno delle casse che saranno soggette ad inondazioni ricorrenti.
8. I progetti relativi alle casse di espansione controllata devono comunque contenere indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle casse stesse tenuto conto della funzionalità dell'opera e delle necessità di manutenzione; in particolare, a tale scopo il progetto deve essere corredato da un adeguato piano di manutenzione con relativi costi. In ogni caso deve essere garantita la sicurezza di qualunque fruitore delle aree interessate dalle opere idrauliche stesse.

Articolo 38 – Prevenzione dei fenomeni di subsidenza nelle località di Ripafratta e Filettole nei comuni di San Giuliano e Vecchiano (I.V.)

1. Al fine di prevenire i fenomeni di subsidenza nelle località di Ripafratta e Filettole, nei comuni di San Giuliano e Vecchiano, ove sono concentrati gli emungimenti degli acquedotti di Pisa e di Livorno, il livello della falda, misurato al piezometro di riferimento esistente, (piezometro XVII°), non dovrà scendere al di sotto della quota – 3,5 metri s.l.m., equivalente a m. 18,13 dal boccapozzo dello stesso.
2. Altro piezometro, da realizzarsi in area esterna al campo pozzi dell'acquedotto, nelle adiacenze dell'abitato di Filettole, dovrà essere monitorato per quanto concerne il livello di falda che dovrà essere correlato a quello del piezometro di riferimento su indicato, al fine di valutare eventuali modifiche al valore di rispetto attualmente in vigore.
3. Il livello della falda deve essere registrato in continuo e la sua misura deve essere disponibile in tempo reale presso l'Ufficio Idrografico di Pisa e integrato con il sistema di monitoraggio in tempo reale del bacino del fiume Serchio. Una sintesi settimanale dei dati giornalieri, con indicazione dei valori medi orari delle profondità del livello di falda e delle portate totali emunte, dovrà essere trasmessa dagli enti che gestiscono gli acquedotti di Pisa e di Livorno ai comuni di San Giuliano e Vecchiano e, trimestralmente, all'Autorità di Bacino.

Articolo 39 - Protezione delle caratteristiche ambientali del bacino e del lago di Massaciuccoli (I.V.)

1. L'obiettivo della presente norma è la difesa delle caratteristiche ambientali in un'area sensibile di particolare valore paesaggistico e naturalistico e soggetta a particolari problematiche idrogeologiche quale è il bacino del lago di Massaciuccoli, così come rappresentato nella carta "Delimitazione dell'area del bacino del Lago di Massaciuccoli".
2. Le nuove licenze di attingimento e le concessioni di derivazione da acque superficiali sono normate come di seguito indicato:
 - a. è fatto divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento e concessioni di derivazione da acque superficiali al fine di non aggravare ulteriormente l'attuale situazione di crisi idrica;
 - b. per nuove licenze di attingimento si intendono quelle richieste per la prima volta e che non siano state interessate da rinnovi precedenti, come stabilito dall'art. 56 del T.U. 1775/1933 e successive integrazioni e specificatamente dall'art. 9 del D.Lgs. 275/1993.
3. Il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali è normato come di seguito indicato:
 - a. all'atto del rinnovo di concessioni di derivazione, il competente ufficio dovrà provvedere ad inserire nel disciplinare di concessione le modalità di riduzione dei prelievi nel periodo 15 luglio - 30 settembre, da prevedersi fino al 50%; nel disciplinare stesso deve essere comunque prevista la possibilità di applicare le disposizioni del 4° comma dell'art. 43 del T.U. 1775/1933, quando l'Autorità di Bacino ritenga che, per eccezionali carenze idriche, si debbano imporre ulteriori limitazioni all'uso delle derivazioni;
 - b. trattandosi di un superiore pubblico interesse, le limitazioni imposte di cui al precedente punto (3-a) non possono dar atto ad indennizzi ma solo a riduzione o esonero dal pagamento del canone;
 - c. l'ufficio competente dovrà assicurarsi che gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di cui al comma contengano scelte per la razionalizzazione ed il risparmio dei consumi; tali elementi concorreranno positivamente alla formazione del parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino;
 - d. tutte le concessioni devono essere dotate di manufatti regolatori, limitatori delle portate prelevate;
 - e. le Province competenti valuteranno, caso per caso, l'opportunità di richiedere l'installazione di misuratori di portata.
4. Disposizioni per la tutela della falda acquifera:
 - a. nuovi pozzi o incrementi delle portate emunte dai pozzi esistenti, di limitata entità e/o intermittenti, potranno essere autorizzati esclusivamente previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino e purché sia documentato da apposita relazione idrogeologica e prove di pompaggio il mantenimento del livello dinamico di regime ed il recupero totale del pozzo durante il periodo di interruzione dichiarato tra due pompaggi consecutivi;
 - b. in deroga a quanto sopra, sono consentiti i pozzi ad uso domestico, gli impianti di emungimento provvisori necessari alla realizzazione di scavi sotto falda; questi ultimi previa puntuale indagine idrogeologica che ne certifichi la compatibilità. Sono inoltre consentiti gli emungimenti necessari al funzionamento degli impianti di condizionamento a condizione che le acque emunte vengano reimmesse nella falda mediante appositi pozzi di iniezione, previa puntuale progettazione e indagine idrogeologica;
 - c. nelle aree di bonifica è consentito il potenziamento degli impianti idrovori, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - d. le Amministrazioni Provinciali di Lucca e di Pisa controlleranno il rispetto della norma di cui al presente comma.
5. Ulteriori azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di Massaciuccoli

- a. allorché il livello idrico del lago di Massaciuccoli si trovi al di sotto del livello del mare, al fine di limitare l'ingressione di acqua marina attraverso le "porte vinciane" nel bacino lacuale, e' interdetta la navigazione di transito attraverso le porte stesse; l'apertura delle stesse potrà essere consentita solo per esigenze eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Lucca che provvederà anche all'adozione degli atti necessari a garantire il rispetto di quanto stabilito nel presente comma;
 - b. gli enti competenti disporranno puntuali provvedimenti allorché si verifichino le condizioni idrauliche di cui alla precedente lettera;
 - c. ai fini dell'attuazione delle presenti misure di salvaguardia e del raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di bacino, per contenere la salinizzazione delle acque del lago di Massaciuccoli e della falda idrica, in attesa della realizzazione di specifici interventi strutturali, è ritenuto livello minimo di guardia del lago, considerata la situazione attuale e le esigenze agricole, quello corrispondente alla quota di -0,30 metri s.l.m., misurata all'idrometro di Torre del Lago appartenente alla rete di monitoraggio idro-pluviometrico in tempo reale dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio. Tale soglia potrà essere variata dall'Autorità di Bacino, con decreto del Segretario Generale, a seguito dell'evoluzione dei livelli idrici e di fenomeni antropici;
 - d. al raggiungimento del livello di guardia di cui al precedente comma, l'Autorità concedente sarà tenuta ad emettere ordinanza di sospensione delle derivazioni dal lago senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, così come previsto dal comma 6, art. 22 del D.Lgs. n. 152/1999;
 - e. le Province di Lucca e di Pisa, di concerto con l'Autorità di Bacino, potranno valutare l'opportunità di modificare le condizioni delle concessioni esistenti qualora se ne ravvisasse la necessità;
 - f. entro l'anno 2005 dovranno essere completati gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione di Vecchiano, Massarosa e Viareggio, anche integrati da processi di fitodepurazione e lagunaggio; dovrà essere verificata la validità degli effetti dell'immissione controllata di acque dal fiume Serchio e dovrà essere razionalizzato il sistema di irrigazione della bonifica meridionale con revisione delle concessioni di derivazione;
 - g. entro l'anno 2007 le acque immesse nel lago, per le quantità necessarie al mantenimento dell'equilibrio biologico e idrogeologico, non dovranno presentare un livello di qualità inferiore a quello previsto per il corpo idrico ricettore, classificato come area di pregio ambientale;
 - h. per il raggiungimento degli obiettivi di qualità potranno essere realizzati opportuni sistemi di lagunaggio delle acque provenienti dagli impianti idrovori e/o riconvertita l'attività agricola verso metodi di agricoltura biologica;
 - i. la quantità di acqua immessa nel lago, proveniente dagli impianti idrovori di bonifica, potrà essere limitata nel corso dell'anno nel caso si verifichino periodi critici dal punto di vista idraulico o ambientale.
6. Al fine della salvaguardia della falda idrica nell'area costiera circostante il lago di Massaciuccoli ed in particolare della salvaguardia dagli scarichi di materiale nelle ex cave di sabbia silicea con particolare riferimento ai residui della lavorazione del marmo ("marmettola"), si dispone quanto segue:
- a. è fatto divieto di scarico di qualsiasi materiale, compreso i residui della lavorazione del marmo ("marmettola") nelle ex cave di sabbia silicea circostanti il lago di Massaciuccoli per motivi di salvaguardia della falda idrica costiera; eventuali deroghe al presente divieto sono soggette a parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - b. è esclusa dal vincolo di cui alla precedente lettera a), in via transitoria e cioè fino a realizzazione di idonea discarica, la ex cava del Brentino (Comune di Massarosa, Provincia di Lucca), dove è in corso lo scarico di residui della lavorazione del marmo ("marmettola"), autorizzato dalla Provincia di Lucca, che controlla la qualità delle acque di falda attraverso apposito monitoraggio;
 - c. la documentazione territoriale di riferimento è quella allegata alle delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio n. 52 del 31 ottobre 1995, con le modifiche di cui alle delibere n. 77 del 6 maggio 1998 e n. 81 del 14 luglio 1998;
 - d. la Regione Toscana entro l'anno 2005 individuerà e realizzerà apposita discarica, atta ad accogliere i residui della lavorazione del marmo, o a definire altri idonei sistemi di smaltimento.

7. Disciplinari di produzione per le pratiche agricole in aree vulnerabili all'inquinamento delle acque.
 - a. Nel bacino del lago di Massaciuccoli e nei territori del bacino del Serchio ricadenti nel Parco di Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli e nella pianura costiera, il rispetto delle norme collegate all'uso delle sostanze inquinanti, contenute nelle proposte tecniche prodotte dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo - forestale (ARSIA), è obbligatorio e sottoposto a controllo da parte degli organi competenti. Dovrà essere valutata la possibilità di riconversione al biologico almeno di una parte del territorio del lago;
 - b. Per i territori ricadenti nei comuni di Viareggio e di Massarosa (lago e padule settentrionale di Massaciuccoli) e nei comuni di Massarosa e di Vecchiano (Tenuta di Migliarino e fattoria di Vecchiano), il riferimento normativo è rappresentato dal Piano di Gestione e dalle Norme di Attuazione approvate dall'Ente Parco Regionale Migliarino - S. Rossore - Massaciuccoli.

8. Le norme del presente articolo si applicano in una area comprendente la fascia costiera del bacino del lago di Massaciuccoli che si estende dal fiume di Camaione a nord fino al corso del fiume Serchio a sud, così come delimitata nella cartografia allegata.

Le aree vincolate ricadono pertanto nei territori ubicati nelle province di Lucca e Pisa ed interessano i comuni di Camaione (LU), Lucca (LU), Massarosa (LU), Vecchiano (PI) e Viareggio (LU).

TITOLO V

EFFETTI, MODALITA' DI ATTUAZIONE, PROCEDURE DI MODIFICA E DURATA DEL PIANO

Articolo 40 - Procedura di modifica ed integrazione del Piano

1. Al fine della modifica od integrazione del perimetro delle aree a pericolosità da frana, così come definita dal presente Piano, riportate nelle vigenti cartografie di Piano, gli Enti locali, anche su richiesta di altri enti e soggetti pubblici e privati, inoltrano all'Autorità di Bacino specifiche istanze corredate da idonei studi geologico-tecnici che ne giustificano la richiesta.
2. L'Autorità di Bacino si esprime attraverso parere vincolante, corredato da eventuali prescrizioni, in merito alla modifiche di cui al precedente comma.
3. Il Segretario Generale è delegato agli adempimenti relativi alle suddette modifiche e vi provvederà con proprio atto.
4. Gli studi di cui al precedente comma 1 sono svolti seguendo le indicazioni, ove disponibili, contenute nelle apposite direttive od ulteriori linee guida che potranno essere emanate dall'Autorità di Bacino.
5. L'Autorità di Bacino può elaborare disposizioni, prescrizioni, linee guida ed istruzioni tecniche che costituiscono integrazione o adeguamento del Piano.
6. Il decreto del Segretario Generale per la correzione e integrazione al Piano, di cui al presente articolo, potrà essere emanato anche nei seguenti casi:
 - nel caso di modifiche alle perimetrazioni delle pericolosità proposte dagli enti locali in occasione di approfondimenti del quadro conoscitivo di supporto alla redazione degli strumenti urbanistici e atti di governo del territorio di propria competenza, qualora l'Autorità di bacino riconosca la correttezza degli approfondimenti proposti e la loro coerenza con i criteri e principi sui quali sono stati individuati gli scenari di pericolosità del PAI;
 - nel caso di acquisizione di nuove informazioni, conoscenze e dati, dovuti anche alla realizzazione e collaudo di adeguate opere di mitigazione del rischio;
 - successivamente a eventi calamitosi che evidenzino nuove fragilità del territorio, allo scopo di scongiurare, con la dovuta tempestività, pericoli per la pubblica incolumità;
 - per la correzione di evidenti errori cartografici;
 - al seguito di nuovi e più approfonditi studi circa le pericolosità delle aree, al seguito di accordo con i Comuni interessati e previa informazione pubblica.
7. Gli atti sopradetti saranno sottoposti al parere del Comitato Tecnico nei casi di particolare rilevanza, di seguito elencati, dandone comunicazione al Comitato Istituzionale nelle prime sedute utili:
 - modifiche di pericolosità conseguenti a realizzazione e collaudo di opere strutturali per la difesa dal rischio;
 - modifiche di pericolosità di porzioni ampie di territorio, interessanti una pluralità di terreni.

Articolo 41 - Rilascio di pareri dell'Autorità di Bacino (I.V.)

1. Il Segretario Generale, ovvero il Dirigente incaricato, rilascia i pareri previsti dalle presenti norme e/o delegati dal Comitato Istituzionale; tali pareri saranno resi favorevoli qualora gli interventi risultino compatibili con le finalità della pianificazione di bacino.

2. Con riferimento all'attività edilizia, i pareri vincolanti dell'Autorità di bacino, previsti dalle presenti norme, sono rilasciati, facendo esclusivo riferimento alla compatibilità con gli obiettivi del PAI, sugli interventi di mitigazione-del rischio nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata. Le presenti norme specificano i casi per i quali, ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e degli articoli 16 e 20 della L. 241/90 s.m.i., i pareri resi dall'Autorità di Bacino sono obbligatori e vincolanti. Altri pareri previsti dalla presenti norme, resi dall'Autorità di Bacino relativamente agli interventi edilizi di minor entità sul patrimonio edilizio esistente, sono da ritenersi non vincolanti.

3. Le istanze finalizzate al rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte dell'Autorità di Bacino devono essere corredate da idonei studi geologico-tecnici, e idraulici ove necessari, svolti seguendo le indicazioni, ove disponibili, contenute nelle apposite direttive od ulteriori linee guida che potranno essere emanate dall'Autorità di Bacino. Le suddette istanze, qualora trasmesse all'Autorità di bacino per mezzo elettronico, devono pervenire da casella di posta certificata.

4. I pareri sugli strumenti di pianificazione territoriale, di governo del territorio e della pianificazione di dettaglio sono rilasciati previa valutazione tecnica basata sulla conformità con i contenuti, con le disposizioni e con gli obiettivi del Piano di bacino.

4 bis. I pareri sugli interventi di mitigazione, sono rilasciati previa valutazione tecnica basata su:

- la conformità con i contenuti del Piano di bacino;
- i contenuti delle indagini geologico tecniche presentate;
- le fragilità geomorfologiche riconosciute nell'area di intervento;
- gli effetti sul suolo e sottosuolo prevedibili, derivanti dall'attuazione degli interventi progettati;
- eventuali effetti sulle aree adiacenti, con riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

L'Autorità di bacino, qualora ritenga non sufficienti né adeguati i contenuti delle indagini geologico-tecniche e della progettazione delle opere di mitigazione, potrà richiedere integrazioni e approfondimenti di maggior dettaglio.

5. I pareri dell'Autorità di Bacino sono espressi, in riferimento ai contenuti del Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico, in un termine di 90 giorni lavorativi per gli adeguamenti degli strumenti della pianificazione e di governo del territorio e per quelli della pianificazione di dettaglio, ed in un termine di 30 giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presentazione della pratica completa di tutti gli elaborati tecnici fondamentali per l'attivazione dell'istruttoria, per gli altri pareri previsti dal presente piano. Il mancato rispetto dei suddetti termini configura la fattispecie del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20, L. 241/90 e s.m.e i.

6. I suddetti termini sono sospesi qualora l'Autorità di Bacino richieda di acquisire documenti integrativi e riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. L'Autorità di Bacino può disporre l'archiviazione della pratica qualora, entro il termine di 180 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto alcuna integrazione.

7. L'Autorità di Bacino dispone d'ufficio l'archiviazione della pratica per improcedibilità dell'istruttoria, dandone comunicazione all'amministrazione titolare del procedimento, qualora alla richiesta di pareri relativi alla fattibilità degli interventi edilizi non siano allegati tutti gli elementi fondamentali per l'attivazione dell'istruttoria, di seguito indicati:

- Progetto degli interventi di mitigazione (planimetria generale, piante e sezioni alle scale adeguate, con riferimento anche allo stato attuale dei terreni);

- Estratto della cartografia di PAI, con la localizzazione esatta dell'intervento.

Dovranno altresì essere presentati i seguenti documenti fondamentali per l'attivazione dell'istruttoria, il cui grado di approfondimento potrà variare in funzione dell'entità degli interventi e della fragilità del territorio:

- Relazione geologica, geotecnica, geomorfologica, idrogeologica e relazione sulle indagini geognostiche eseguite, per interventi in aree a pericolosità da frana;

7 bis. L'Autorità di bacino rilascia parere per i soli interventi ammessi dal PAI e per i quali tale parere sia previsto dalle presenti norme. Pertanto le procedure per l'autorizzazione di interventi edilizi (diretti o soggetti a piani attuativi) che risultano in palese contrasto con le condizioni dettate dal presente PAI, dovranno essere concluse dallo stesso Comune, ente titolare del procedimento, senza il ricorso al parere dell'Autorità di bacino.

8. Gli scenari idrologici per la definizione degli eventi di piena di riferimento sono costituiti dai risultati degli studi idrologici e di supporto alla redazione del Piano, per tutte le aste fluviali indagate nell'ambito degli studi stessi.

Scenari idrologici integrativi riguardanti aste fluviali non oggetto di specifica indagine nell'ambito degli studi condotti per il Piano possono essere ricostruiti anche a partire dai risultati:

- degli algoritmi di regionalizzazione delle portate di piena in Toscana (ALTO, Regione Toscana, 2000 e successivi aggiornamenti);

- di studi idrologici e idraulici riguardanti il bacino di interesse e acquisiti agli atti presso gli enti territorialmente competenti.

Il ricorso a tali scenari integrativi (di norma connesso a valutazioni più cautelative e/o di maggiore dettaglio rispetto agli studi del Piano) dovrà essere concordato e sottoposto a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Gli scenari per la definizione delle condizioni locali di pericolosità idraulica sono ricostruiti sulla base dei risultati degli studi idraulici e/o geomorfologici di supporto alla redazione del Piano, per tutte le aste fluviali ove gli stessi sono disponibili. Per tutte le altre aste e/o qualora ritenuto necessario in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale, tale quadro conoscitivo dovrà essere integrato attraverso ulteriori indagini ed approfondimenti di natura idraulica e/o geomorfologica.

L'Autorità di bacino, con apposita Direttiva, può individuare i criteri tecnici per la redazione degli studi suddetti, nonché per l'esecuzione di verifiche idrologiche e/o idrauliche. **[ABROGATO]**

Articolo 42 - Modalità di attuazione del Piano. [ABROGATO]

1. Il Piano è attuato in fasi successive, anche per stralci funzionali e/o territoriali, attraverso programmi triennali di intervento di cui alla L. n. 183/1989, redatti dall'Autorità di Bacino sulla base delle finalità e dei contenuti del Piano e dei suoi allegati.
2. Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie e che coinvolgano più soggetti pubblici e privati, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere forme di accordo di programma ed il ruolo di autorità preposta al coordinamento della programmazione degli interventi ed al controllo della loro attuazione.

Articolo 43 - Norme generali sul demanio fluviale (L.V.) [ABROGATO]

1. Al fine della conservazione e della valorizzazione delle aree del demanio fluviale, nell'ambito del bacino del fiume Serchio così come delimitato nella "Carta dei limiti amministrativi del bacino del fiume Serchio", valgono le seguenti norme vincolanti:
 - a. è vietata la declassificazione di zone del demanio fluviale nelle aree definite "Alveo fluviale in modellamento attivo" (a), "Aree golenali" (P1), "Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione" (AP), "Aree di pertinenza fluviale" (P2) e "Aree di pertinenza lacuale" (PL), perimetrare nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico";
 - b. in tutto il territorio del bacino del fiume Serchio è vietata comunque la declassificazione di zone del demanio fluviale senza l'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Articolo 44 - Effetti del Piano nei confronti della pianificazione territoriale (I.V.)

1. Dalla data di approvazione del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio, così come modificato dal “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento”, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 16, 32, 38, 39, 41, 44, 47, 51, 52 delle presenti norme di Piano hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati. A tal fine sono indicate come (I.V.) dalle presenti norme.

2. Dato atto che l’adeguamento degli strumenti urbanistici avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, le amministrazioni competenti procedono alla verifica di coerenza tra il presente Piano di Bacino, stralcio per l’Assetto Idrogeologico, così come modificato dal “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento”, ed i loro strumenti di pianificazione urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all’Autorità di Bacino. Tale verifica individua gli ambiti che risultano coerenti con il suddetto Piano di Bacino ed individua inoltre gli ambiti non coerenti che dovranno essere sottoposti ad adeguamento.

Nell’ambito delle procedure di adeguamento e ferme restando le disposizioni immediatamente vincolanti del presente piano, le autorità interessate potranno procedere ad un approfondimento del quadro conoscitivo conformemente alle linee guida predisposte dall’Autorità di Bacino.

I risultati di tali indagini devono essere comunicate alla Autorità di Bacino, che verifica la rispondenza degli studi ai contenuti e alle disposizioni del Piano di Bacino medesimo ed esprime il relativo parere vincolante entro 90 giorni.

Il parere favorevole dell’Autorità di Bacino espresso ai sensi dell’art. 41 costituisce il presupposto necessario per l’adozione della variante urbanistica con applicazione delle relative misure di salvaguardia sia nei confronti dello strumento urbanistico sia nei confronti delle disposizioni immediatamente vincolanti del Piano di Bacino, fino all’approvazione dello strumento urbanistico modificato.

3. Le proposte di nuovi strumenti urbanistici (strumenti di pianificazione territoriale, o di governo del territorio o di pianificazione di dettaglio), ovvero di varianti degli stessi, avanzate dagli enti competenti, sono soggette alle disposizioni del comma 2 in tutti i casi in cui le procedure di formazione dei nuovi strumenti o delle varianti agli stessi riguardino, anche parzialmente, porzioni di territorio classificate ai sensi dei seguenti articoli del presente piano: art. 12, art. 13, art.15 bis.

Articolo 45 - Durata del Piano e aggiornamento.

1. I contenuti e gli elaborati del presente Piano hanno valore a tempo indeterminato fatte salve le modifiche previste dalle presenti norme.
2. Il Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico è uno strumento flessibile in continuo aggiornamento.
E' sottoposto a revisione di norma ogni 3 (tre) anni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46 – Misure di salvaguardia del Piano adottato [ABROGATO]

1. Dalla data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento” e fino alla sua approvazione, o in mancanza della stessa, per un periodo pari a tre anni decorrenti dalla data della delibera di adozione, sono adottate con efficacia immediata quali misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 65 comma 7 del D. Lgs. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15 bis, 20, 21, 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 25, 25bis, 25ter, 32, 40, 41, 44, 46, 50, 50bis, 51, 52 delle presenti Norme e le tavole di Piano di cui all’articolo 6, comma 2.

2. Nei termini temporali suddetti, al fine di assicurare la tutela del territorio rispetto agli effetti dinamici delle possibili rotture arginali, nelle aree poste all’interno della fascia di 100 ml dall’argine del fiume Serchio e dagli argini degli affluenti rigurgitati nei tratti con opere idrauliche classificate in II categoria, aree rappresentate nella Tav. 10 del presente PAI, sono inibite le nuove utilizzazioni dei suoli, i nuovi fabbricati nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento di esposizione al rischio. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, vale la verifica puntuale della suddetta distanza, misurata a partire dal piede esterno dell’argine. Sono fatte salve dalla presente misura di salvaguardia le pratiche edilizie per le quali, alla medesima data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento”, risulti presentata al Comune competente l’istanza per l’approvazione dell’eventuale piano urbanistico attuativo ovvero per il rilascio/attestazione del titolo autorizzativo edilizio.

3. Dalla data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento” decadono le misure di salvaguardia del “Progetto di Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento” adottate dal Comitato Istituzionale con delibera n. 168 del 21 dicembre 2010.

4. Le misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 esplicano la loro efficacia nei confronti degli interventi diretti di trasformazione edilizia del territorio.

5. Fino all’approvazione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento” gli strumenti della pianificazione territoriale, di governo del territorio e gli strumenti della pianificazione di dettaglio sono redatti in coerenza con i contenuti del “Piano di bacino, stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Serchio” approvato con delibera del Consiglio regionale toscano n. 20 del 1 febbraio 2005, fatta salva la facoltà, per l’ente competente alla pianificazione urbanistica, di conformare la stessa ai contenuti delle misure di salvaguardia di cui al comma 1. Per i suddetti strumenti urbanistici l’Autorità di bacino valuta la conformità rispetto al PAI approvato, secondo quanto disciplinato all’art. 41, e segnala le previsioni che, per effetto delle suddette misure di salvaguardia, potranno avere limitazioni nella loro attuazione.

Articolo 47 – Dichiarazione dell’interesse pubblico (I.V.)

1. Nei casi previsti dalle presenti norme l’interesse pubblico è dichiarato mediante apposita deliberazione dell’organo assembleare competente quale il Consiglio comunale ovvero altro organo equivalente.

Articolo 48 - Programmi di previsione e prevenzione e piani di emergenza ai fini di protezione civile nel settore del rischio idrogeologico e dell’emergenza idrica (I.V.) [ABROGATO]

1. La presente direttiva ha come obiettivo quello di stabilire delle linee guida al fine della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza di cui alle leggi ed ai programmi nazionali, regionali provinciali e comunali vigenti, ai fini di protezione civile per tutte quelle problematiche che si attuano alla scala del bacino idrografico ed in particolare per quelle legate al rischio idrogeologico ed alle emergenza idriche in genere.
2. La finalità è quella di perseguire quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 della legge 183/1989 e cioè di garantire “metodi e standards, nonché modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneita' di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni".
3. Lo strumento tecnico di riferimento per la conoscenza dei fenomeni fisici e antropici e la definizione dei rischi ai fini di protezione civile legati ai settori sopra specificati è il Piano di Bacino.
A tal fine i programmi di previsione e prevenzione ed piani di emergenza elaborati a vario titolo dalla Regione, dalla Province e dai Comuni devono anche riferirsi a quanto previsto dal Piano di Bacino.
Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino le Province ed i Comuni devono dotarsi di piani di emergenza. Essi sono elaborati d'intesa con la Regione Toscana, l'Autorità di Bacino e le Province.
I Piani d'emergenza, con riferimento anche a quanto riportato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, devono collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione e pertanto al Piano di Bacino.
I programmi di previsione e prevenzione ed piani di emergenza saranno ulteriormente aggiornati tenendo conto dell’aggiornamento e dell'attuazione del Piano di Bacino medesimo.
4. A tal fine, così come previsto dalla citata direttiva 27 febbraio 2004, le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoroidrologici particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il territorio, nonché di pericolosità per la popolazione, devono essere raccolte e trasmesse anche all’Autorità Bacino.

Articolo 49 – Criteri per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per la manutenzione ordinaria delle opere viarie esistenti.

1. L'analisi dei fenomeni franosi rilevati individua nella carente o errata gestione della rete di raccolta e smaltimento dei deflussi superficiali che scorrono sulle sedi stradali una causa predisponente o addirittura scatenante i dissesti. A tale proposito, nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico da frana, sono elencati i seguenti orientamenti per ottimizzare il percorso delle acque sulle strade sia di nuova realizzazione che esistenti.
2. Nell'ambito del territorio del bacino del fiume Serchio, gli enti preposti alla manutenzione della rete viaria, ciascuno per le proprie competenze, dovranno rivedere lo stato di efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, con particolare riferimento ai tratti ricadenti nelle zone a rischio da frana. In tale contesto la sede stradale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
 - a. collocazione su ambo i lati o solo verso monte a seconda della pendenza della sede stradale, di una cunetta di scolo del tipo trapezoidale o del tipo triangolare, a meno di speciali circostanze che configurino singolari esigenze idrauliche cui occorra soddisfare con particolari adattamenti tecnici; il fondo della cunetta dovrà trovarsi sempre ad una quota inferiore a quella del piano stradale e opportunamente dimensionata tenendo conto anche di accidentali condizioni di ostruzione della sezione per temporaneo deposito di materiale;
 - b. nei tratti in curva della sagoma della strada, pendenza trasversale della stessa verso l'interno;
 - c. collocazione di un eventuale cordolo perimetrale al lato valle della sagoma stradale in corrispondenza di zone ad elevata vulnerabilità (frane attive e quiescenti);
 - d. realizzazione, per dare libero deflusso alle acque piovane, di ponti, ponticelli in corrispondenza di impluvi naturali, e frequenti tombini e pozzetti di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal sistema di cunette, dotati di griglia superiore, conformi alla tipologia e collocazione più idonea indicata dal progettista sulla base di opportune verifiche;
 - e. rivestimento delle sponde e del fondo dei fossi e delle canalette perimetrali alla sede stradale, con ciottoli e pietrame, a secco o in malta, a seconda dei casi, in corrispondenza di tratti a forte pendio o scavati in terreni soggetti a forte erosione;
 - f. realizzazione di canalizzazioni di accompagnamento delle acque provenienti dai collettori di scarico al reticolo idrografico;
 - g. collocazione ai bordi stradali critici di graticciate in essenze vegetali con andamento trasversale alla massima pendenza e sfalsate tra loro, al fine di evitare che lo smaltimento delle acque del piano stradale stesso provochi danni derivati dal ruscellamento.

Articolo 50 – Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili (I.V.) [ABROGATO]

1. Il presente articolo detta i principi ed i criteri da rispettare per l'adozione di accorgimenti tecnico – costruttivi idonei a fronteggiare localmente il rischio idraulico.

2. Al fine del comma 1 rileva la definizione di rischio idraulico assunta nel presente Piano, che, come è noto, risulta dalla combinazione dei seguenti tre fattori: (1) pericolosità, (2) valore degli elementi a rischio in termini di persone e beni; (3) vulnerabilità degli elementi a rischio, intesa come grado di danneggiamento e/o perdita degli stessi elementi.

3. Affinché l'introduzione di un nuovo elemento edilizio (opere o manufatti) in un'area interessata da possibili inondazioni determini un aumento sostenibile delle condizioni di rischio, deve poter essere sostanzialmente ridotta e ove possibile eliminata la vulnerabilità dell'elemento stesso nei confronti dell'evento atteso duecentennale. A tale scopo gli accorgimenti tecnico-costruttivi devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale.

3bis. Gli accorgimenti tecnico – costruttivi idonei a fronteggiare localmente il rischio idraulico sono quelli capaci di modificare il grado di vulnerabilità delle opere e dei fabbricati esposti al rischio.

4. Ai fini del comma 3bis le presenti Norme definiscono interventi in autosicurezza quelli atti ad impedire l'allagamento dei fabbricati e delle opere e consistenti nella realizzazione di nuovi fabbricati, anche se derivanti da demolizioni e ricostruzioni di fabbricati esistenti, e di nuove infrastrutture, opere e impianti con posizionamento dei piani calpestabili ad una quota congruamente superiore (franco di sicurezza) al tirante idrico atteso per l'evento duecentennale. Per eventuali vani accessori interrati, la disposizione degli accessi sarà posta ad una quota superiore al tirante, maggiorato di 50 cm, garantendo la tenuta idraulica delle strutture ed evitando il loro collegamento diretto alle reti di smaltimento bianche e nere. Il franco di sicurezza rispetto al tirante idrico atteso per l'evento duecentennale dovrà essere valutato in considerazione delle caratteristiche dell'evento atteso (quali altezze idriche e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale). Tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni del presente piano relativamente alla portata duecentennale. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite, per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

4 bis . Gli accorgimenti costruttivi di autosicurezza non sono realizzabili in aree con tiranti idrici attesi duecentennali superiori a 130 cm; detti accorgimenti non devono recare aggravio delle condizioni di pericolosità al contorno.

4ter. Per i fabbricati a destinazione industriale – artigianale, laddove sia dimostrata la non fattibilità tecnico-economica degli accorgimenti di autosicurezza di cui al precedente comma, gli stessi potranno essere sostituiti con provvedimenti di parziale mitigazione del rischio, fermo restando che gli stessi sono attuabili solo in presenza di tirante idrico atteso di valore pari o inferiore a 130 cm. In tali casi, l'esecuzione degli interventi edilizi è subordinata alla formalizzazione di specifici impegni dei richiedenti alla rinuncia alla richiesta di danni in caso di eventi alluvionali.

4 quater. Per la posa di sottoservizi, gli accorgimenti tecnico-costruttivi di autosicurezza sono valutati in funzione della natura dell'intervento e del contesto territoriale.

5. Ai fini del comma 3 bis le presenti Norme definiscono interventi di parziale mitigazione del rischio quelli atti a ridurre l'allagamento di fabbricati ed opere ovvero a ridurre i danni attesi, da valutare con riferimento al tirante idrico atteso per l'evento duecentennale; detti interventi non devono recare aggravio delle condizioni al contorno.

6. Gli interventi di parziale mitigazione del rischio adottabili in funzione della natura e dell'intensità dell'evento da fronteggiare, possono comprendere i seguenti accorgimenti tecnico-costruttivi, elencati a titolo meramente esemplificativo:

- a. il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
- b. l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovrizzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
- c. il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza nei locali interrati e nei locali in cui il piano di calpestio sia posto a quota inferiore al livello idrico associato alla piena duecentennale;
- d. la disposizione degli accessi a eventuali strutture interrate a una quota superiore al tirante, maggiorato di 50 cm, garantendo la tenuta idraulica delle strutture ed evitando il loro collegamento diretto alle reti di smaltimento bianche e nere.

7. Ulteriori interventi di parziale mitigazione del rischio complementari ai precedenti possono essere:

- a. la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
- b. l'installazione di stazioni di pompaggio;
- c. la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione;
- d. l'installazione di sistemi di allarme.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, a causa del margine di errore derivato dal sistema di rilevazione del terreno (rilievo laser scanning del territorio) e della conseguente determinazione del tirante atteso, è ammessa una tolleranza massima di 20 cm rispetto al tirante idrico massimo di cui ai commi 4bis e 4ter, calcolato come media dei tiranti riferiti all'area oggetto di trasformazione.

Articolo 50 bis – Indicazioni per la fattibilità di interventi edilizi in aree con fragilità idraulica e geomorfologica (I.V.) [ABROGATO]

1. Il presente articolo detta i principi ed i criteri da rispettare per l'adozione di accorgimenti tecnico – costruttivi idonei a fronteggiare localmente il rischio idraulico in contesti nei quali sono presenti elementi di fragilità di natura idraulica e/o geomorfologica.

2. Al fine del comma 1 il rischio idraulico risulta dalla combinazione dei seguenti tre fattori: (1) pericolosità, (2) valore degli elementi a rischio in termini di persone e beni; (3) vulnerabilità degli elementi a rischio, intesa come grado di danneggiamento e/o perdita degli stessi elementi.

3. Gli accorgimenti tecnico – costruttivi idonei a fronteggiare localmente il rischio idraulico in tali contesti sono quelli capaci di modificare il grado di vulnerabilità delle opere e dei fabbricati esposti al rischio, integrati, ove necessario, da interventi strutturali di riduzione locale della pericolosità.

4. Ai fini del comma 3 il presente articolo fornisce indicazioni in merito agli interventi di mitigazione locale del rischio, che saranno definiti sulla base del quadro conoscitivo disponibile di natura idraulica e geomorfologica del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico - I° aggiornamento. Ove ritenuto necessario, in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale, tale quadro conoscitivo dovrà essere integrato tramite ulteriori indagini ed approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica, secondo le indicazioni che saranno fornite ai sensi dell'art. 41 comma 8 delle presenti norme.

5. I provvedimenti di mitigazione locale del rischio adottabili in funzione dell'intensità dell'evento da fronteggiare e della natura dell'intervento edilizio da eseguire, possono comprendere i seguenti accorgimenti tecnico-costruttivi, elencati a titolo esemplificativo:

- a. la realizzazione di edifici con piani di calpestio posti sopra una congrua quota di sicurezza rispetto al piano di campagna, da determinare sulla base di approfondimenti di natura idraulica e/o geomorfologica;
- b. il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione, senza aggravio delle condizioni al contorno;
- c. l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovralzato delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
- d. il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza nei locali interrati e nei locali in cui il piano di calpestio sia posto a quota inferiore al livello idrico associato alla piena duecentennale;
- e. la disposizione degli accessi a eventuali strutture interrate a una quota superiore al tirante, maggiorato di 0,50 m, garantendo la tenuta idraulica delle strutture ed evitando il loro collegamento diretto alle reti di smaltimento bianche e nere;
- f. la disposizione plano-altimetrica di nuove opere o elementi a rischio in maniera tale da garantire idonei margini di sicurezza in relazione alla fragilità dell'area (posizionamento del primo piano calpestabile ad una quota congruamente superiore al tirante idrico atteso per l'evento duecentennale, allontanamento planimetrico degli elementi a rischio esistenti dal limite delle aree caratterizzate dalla dinamica fluviale attiva o riattivabile);
- g. l'installazione di paratie mobili o porte stagne, fino a una quota congruamente superiore al tirante associato all'evento duecentennale.

6. Gli interventi integrativi di riduzione locale della pericolosità, che dovranno essere approvati dall'Autorità idraulica competente, non dovranno aumentare il rischio di inondazione a valle e non dovranno comunque pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva, possono comprendere le seguenti tipologie di opere, elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a. opere di difesa longitudinale;
- b. protezioni locali e scogliere;
- c. opere di controllo del trasporto solido;
- d. interventi di stabilizzazione d'alveo.

7. Ulteriori interventi integrativi di mitigazione locale del rischio possono consistere nell'installazione di sistemi di allarme e predisposizione di piani di emergenza.

Articolo 51 – Disposizioni transitorie (I.V.)

1. Le disposizioni del presente articolo, commi da 1 a 4, si applicano alle aree alle quali il “Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico. I° aggiornamento” adottato ha attribuito una classificazione di pericolosità da frana più elevata rispetto a quella individuata dal PAI approvato nel 2005.

2. In tali aree, in deroga a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 15bis del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento, le previsioni contenute negli strumenti di governo del territorio approvati precedentemente alla data del 09/02/2011 possono essere attuate, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 4 e a condizione che alla medesima data risulti avviato un procedimento amministrativo per l’attuazione delle stesse previsioni, nei termini di cui al successivo comma 3.

3. L’avvio del procedimento amministrativo per l’attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al comma 2 è accertato dall’ente titolare del procedimento qualora, alla suddetta data del 09/02/2011, risulti presentata al medesimo ente l’istanza per l’approvazione del piano urbanistico attuativo, ove previsto, ovvero per il rilascio/attestazione del titolo autorizzativo edilizio. Il requisito sussiste anche nel caso in cui alla medesima data siano stati rilasciati dal comune pareri preventivi favorevoli o atti che chiariscano inequivocabilmente l’avvio di procedimenti amministrativi finalizzati all’attuazione delle medesime previsioni.

4. Per le aree di cui agli articoli 22, 22bis, 23, 23bis e 24, l’attuazione delle previsioni di cui al comma 2 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) l’attuazione delle previsioni è effettuata nel rispetto dell’autosicurezza dei fabbricati e delle rispettive aree di pertinenza, in coerenza coi principi dell’articolo 50 e 50 bis e, ove possibile, previa realizzazione di interventi tesi alla messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno di 200 anni;
- b) previa dimostrazione che l’attuazione di tali previsioni non determini aggravio delle condizioni al contorno;
- c) a condizione che l’attuazione di tali previsioni non precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e che le stesse previsioni risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile. **[ABROGATO]**

5. Per le aree di cui agli articoli 12, 13 e 15bis l’attuazione delle previsioni di cui al comma 2 è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) previa mitigazione locale del rischio da frana;
- b) previa dimostrazione che l’attuazione di tali previsioni non determini aggravio delle condizioni al contorno;
- c) a condizione che l’attuazione di tali previsioni non precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e che le stesse previsioni risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

6. Agli interventi che si configurano quali varianti in corso d’opera (come definite dall’articolo 83bis delle L.R.T. 1/2005) di opere edilizie per le quali sia stato rilasciato/attestato il titolo autorizzativo precedentemente alla data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - I° aggiornamento”, si possono applicare, in deroga alle limitazioni dello stesso Piano, le cartografie e le norme redatte dall’Autorità di bacino vigenti ed efficaci al momento del rilascio del medesimo titolo autorizzativo, a condizione che l’intervento in variante garantisca condizioni di locale/parziale mitigazione del rischio e non aggravio delle condizioni al contorno.

7. Ai progetti di interventi edilizi presentati dall’ente competente all’Autorità di bacino e assunti al protocollo della medesima Autorità a far data dal sessantesimo giorno antecedente alla data di adozione del “Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico - I° aggiornamento” saranno applicate le disposizioni

normative più favorevoli tra quelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza all'Autorità e quelle vigenti alla data di formalizzazione del parere della medesima Autorità. **[ABROGATO]**

8. Per gli articoli del “Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico” approvato nel 2005 non oggetto della variante di cui al “Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico - 1° aggiornamento” le disposizioni per le aree a pericolosità idraulica riportate in detti articoli sono da estendere alle aree a pericolosità definite dal suddetto “Piano di Bacino stralcio assetto idrogeologico - 1° aggiornamento”, secondo lo schema sotto riportato:

Classificazione PAI 2005	Classificazione Variante 1° Aggiornamento
Alveo fluviale in modellamento attivo (a)	Alveo fluviale in modellamento attivo (a1) Alveo relitto (a2)
Aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP)	Aree ad alta probabilità di inondazione (AP) Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione (APg)
Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale (P2)	Aree a moderata probabilità di inondazione (P2) Aree storicamente interessate da allagamenti (PS) Aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità in contesti di fragilità geomorfologica (P2g)
Aree palustri e ad alta probabilità di inondazione circostanti il lago di Massaciuccoli (APL)	Alveo relitto antropizzato (a2a) Aree palustri prevalentemente incluse entro gli argini del lago di Massaciuccoli (APL) [ABROGATO]

Articolo 52 – Ambito applicativo delle Norme di Piano (I.V.)

1. Sono fatti salvi dall'applicazione delle presenti Norme di Piano gli interventi edilizi diretti ed i piani attuativi ricadenti in aree soggette a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, per i quali l'Autorità di bacino abbia già rilasciato parere favorevole successivamente alla data del 26 febbraio 2009, data di approvazione da parte del Comitato Tecnico dei nuovi scenari di esondazione risultanti dall'adeguamento del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica del bacino del Serchio. **[ABROGATO]**
- 1bis. Sono fatti salvi dall'applicazione delle presenti Norme di Piano gli interventi edilizi diretti ed i piani attuativi ricadenti in aree soggette a pericolosità da frana molto elevata ed elevata, per i quali l'Autorità di bacino abbia già rilasciato parere favorevole successivamente alla data del 18 marzo 2008, data di adozione da parte del Comitato Istituzionale del Progetto di Piano: Variante stabilità dei versanti.
2. Sono fatti salvi dall'applicazione delle presenti Norme di Piano gli interventi edilizi diretti ed i piani attuativi localizzati nell'area industriale – artigianale di Montramito nel comune di Massarosa, così come perimetrata nello strumento urbanistico comunale vigente alla data del 21 dicembre 2010 (data di adozione del “Progetto di Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico – I° aggiornamento”), per la quale il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino ha individuato, nella sopraindicata seduta del 26 febbraio 2009, le condizioni per la fattibilità dei suddetti interventi edilizi diretti e piani attuativi. **[ABROGATO]**

DIRETTIVE

Direttiva n. 1 - Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità della gestione degli interventi di piano [ABROGATA]

Al fine di promuovere e di realizzare una sede unificata per la gestione globale di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e per la gestione delle opere previste dal piano, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, sarà individuato un modello di riferimento, adottato in via sperimentale dall'Autorità di Bacino d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile e con la Regione Toscana.

Il modello dovrà garantire l'unitarietà, a livello di bacino del Serchio:

- della previsione delle piene e del possibile innesco di fenomeni di instabilità dei versanti attraverso un sistema integrato di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico con elaborazione dei dati in tempo reale nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile in conformità alla legge 267/1998;
- della gestione delle opere previste dal Piano attraverso un sistema idoneo ad agire con efficacia sugli invasi e sulle casse di esondazione per la laminazione delle piene.

Direttiva n. 2 - Criteri per la realizzazione delle casse di espansione [ABROGATA]

L'Autorità di Bacino predisporrà apposite linee guida per la realizzazione delle casse di espansione sia laterali all'alveo, sia in linea con esso, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua.

La progettazione dovrà essere accompagnata da proposte di intervento per la valorizzazione dell'area nell'ottica del rispetto degli obiettivi idraulici del piano..

I singoli progetti sono assoggettati a specifica valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.

I materiali terrosi necessari alla realizzazione delle opere di contenimento delle casse dovranno essere, ove possibile, prelevati all'interno delle golene fluviali o nelle aree da adibire a casse di espansione, coordinando il prelievo anche con il miglioramento della officiosità idraulica delle sezioni fluviali.

Gli argini necessari per la realizzazione delle casse di espansione dovranno essere realizzati minimizzando l'impatto ambientale.

Qualora sia indispensabile per la realizzazione delle casse di espansione, potranno essere consentite escavazioni previa realizzazione di progetti definitivi sia in relazione all'opera idraulica sia in relazione al progetto di escavazione e al contestuale recupero ambientale.

La custodia delle casse di espansione è demandata all'autorità idraulica competente che opererà, anche in virtù di quanto previsto dall'art.4, comma 10 ter, della legge 31 dicembre 1996, n.677, in conformità di quanto disposto con Regio Decreto n.2669/1937 e in conformità della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/7311 del 7 aprile 1999.

Direttiva n. 3 - Criteri per la manutenzione ordinaria del fiume Serchio e degli affluenti e criteri per il controllo della vegetazione riparia [ABROGATA]

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa e gli interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso del corso d'acqua.

La manutenzione ordinaria delle opere idrauliche del Serchio e degli affluenti dovrà essere eseguita secondo le competenze stabilite dall'articolo n. 27.

Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria deve essere redatto ed approvato, da parte dell'Autorità competente, un apposito manuale che contenga la disciplina dettagliata delle singole operazioni manutentive anche ai sensi della legislazione in materia di opere pubbliche.

Il mantenimento della vegetazione riparia entro limiti da stabilirsi caso per caso, in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua e alla sicurezza idraulica, deve essere attuato attraverso un programma di interventi con periodicità correlata alle associazioni vegetali esistenti.

Qualora se ne dimostri la necessità ai fini idraulici, la vegetazione riparia dovrà essere opportunamente selezionata nelle specie autoctone secondo l'assetto caratteristico degli ecosistemi interessati, tenendo conto del perseguimento di un ottimale assetto ambientale.

Qualora se ne dimostri la necessità ai fini idraulici, la vegetazione nell'alveo di Serchio del fiume o dei tratti vallivi degli affluenti principali sarà contenuta con tagli selettivi e rimozioni rispettosi della morfologia dell'alveo e dell'ambiente, che assicurino l'equilibrio delle sponde, secondo un piano di manutenzione della vegetazione in alveo, previsto dall'articolo n. 31.

Per quanto attiene alla vegetazione degli alvei di piena, essa dovrà essere rimossa limitatamente a quella la cui sradicazione da parte delle piene costituirebbe fonte di ostruzione idraulica.

In sede di emanazione di specifiche linee guida di attuazione del Piano di Bacino potranno essere verificati ed integrati i criteri di intervento e di attuazione.

Direttiva n. 4 - Criteri per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei [ABROGATA]

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere di costruzione, sistemazione, riparazione, modifica e sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento degli elementi stessi, per il loro risanamento e consolidamento nonché per la loro trasformazione in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica ai medesimi assegnata. La manutenzione straordinaria delle opere idrauliche del Serchio e degli affluenti dovrà essere eseguita secondo le competenze stabilite dall'articolo n. 26.

Tutte le opere di difesa idraulica o di contenimento delle tendenze naturali dei corsi d'acqua devono essere motivate sulla base delle esigenze di difesa di insediamenti esposti a rischio e finalizzate alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso.

Ove possibile, gli interventi dovranno garantire il massimo risultato ambientale attraverso l'utilizzo di strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e di tecnologie di ingegneria naturalistica. Le tipologie degli interventi di manutenzione idraulica faranno riferimento anche all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 13 aprile 1993 e alla Deliberazione del Consiglio regionale Toscana n. 155 del 20 maggio 1994, nonché a linee guida che saranno emanate dall'Autorità di Bacino.

Direttiva n. 5 - Programma di valutazione delle portate. [ABROGATA]

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, l'Autorità di Bacino, d'intesa con le autorità idrauliche competenti e con l'Ufficio Idrografico di Pisa, realizza un programma di valutazione delle portate massime contenibili in varie sezioni del fiume Serchio e dei principali affluenti.

Direttiva n. 6 - Gestione del livello dei bacini artificiali in occasione di eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del fiume Serchio. [ABROGATA]

Al fine di garantire la continuità del trasporto solido, la rimobilitazione del materiale attualmente presente negli invasi, l'efficienza dei serbatoi e la gestione ottimale della risorsa idrica con particolare riferimento alla "portata minima vitale", le autorità competenti, d'intesa con i concessionari, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, dovranno integrare, per gli invasi presenti nel bacino del Serchio, il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» (di cui all'art. 6 del DPR 1 novembre 1959 n. 1363 e successiva circolare ministeriale n. 352 del 4 dicembre 1987), sentite l'ARPAT e l'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per i limiti massimi dei parametri di qualità delle acque previsti dalle disposizioni vigenti, per definire:

- gli accorgimenti di manovra, da mettere in atto in funzione dei diversi valori di portata una volta transitato il colmo della piena, in modo da facilitare la mobilitazione dei sedimenti attraverso il progressivo abbassamento del livello degli invasi in linea con i criteri di modulazione delle portate di piena indicati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e comunque nel rispetto dei vigenti documenti di protezione civile;
- il livello residuale di risorsa idrica da mantenere dopo il transito della piena.

Un eventuale non completo recupero del volume di regolazione al termine delle operazioni è da considerarsi compensato dal recupero dei volumi di invaso per effetto della mobilitazione dei sedimenti.

Direttiva n. 7 - Educazione e informazione al pubblico [ABROGATA]

Al fine di svolgere un'azione di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e di coordinamento tra enti, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale Toscana n. 77/1998, artt. 14 e 15, sulla Valutazione d'Impatto Ambientale, sarà posta la massima attenzione all'acquisizione di un consenso riguardo le strategie di pianificazione adottate dal Piano.

Sarà assicurata la partecipazione ed il confronto in merito ai seguenti temi:

- la trasparenza di compiti, funzioni e responsabilità;
- la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati nella definizione dei singoli provvedimenti, organizzati anche in Comitati rappresentativi degli utenti;
- la diffusione delle informazioni, il trasferimento delle conoscenze e l'accesso alle banche dati;
- la ricerca di criteri e modalità per la risoluzione di decisioni contrastanti;
- l'individuazione dei criteri di scelta nella distribuzione delle risorse disponibili e nella introduzione di vincoli di solidarietà ed equità.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra l'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio si avvarrà della collaborazione dei comuni, al fine di assicurare il massimo grado di coinvolgimento della popolazione locale, per la divulgazione sia della natura e attività dell'Autorità di Bacino oltre che dei contenuti del presente piano, secondo forme e modalità da definirsi anche in collaborazione con gli enti locali stessi.

Direttiva n. 8 - Assistenza tecnica agli enti ed ai privati nell'individuazione e realizzazione di interventi di consolidamento e prevenzione [ABROGATA]

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di Bacino fornisce ai Comuni ed agli altri Enti interessati la necessaria assistenza tecnica per la predisposizione di:

- atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
- individuazione di tipologie di interventi di prevenzione e ripristino;
- interventi sulle attività produttive rivolti all'attenuazione del dissesto idrogeologico.

Ai privati che intraprendano iniziative di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sono fornite indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi, compatibilmente con le risorse disponibili.

Direttiva n. 9- Criteri per la tutela, la gestione e la ricostituzione del patrimonio agro-forestale in aree ad alta pericolosità geomorfologia

Il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico conferisce all'assetto idraulico e forestale dei versanti finalità prioritarie di tutela attraverso indicazioni sulla difesa dei boschi¹, sulla gestione del sistema agro-forestale nei territori di montagna, collina e pianura, sulla ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati, distrutti e il recupero ambientale di aree degradate.

Ai sensi dell'art.88 della legge 21 marzo 2000 n. 39, (Legge Forestale della Toscana), nell'ambito territoriale del Bacino del fiume Serchio ricadente nella Provincia di Lucca sono attualmente in vigore le "prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" approvate con deliberazione n. 5/9 in data 21 gennaio 1970 dalla Giunta della Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura che è previsto rimangano in vigore fino all'esecutività del regolamento forestale di cui all'art.39 della L.R. 39/2000, in corso di elaborazione.

Le tipologie di intervento riguardano la tutela dei boschi, il miglioramento delle condizioni generali della copertura vegetale in termini qualitativi e quantitativi al fine di aumentare la stabilità del terreno attenuando il grado di rischio e di ottimizzare la funzionalità del bosco e la ricostituzione della vegetazione nelle aree degradate.

Carta della vegetazione

Gli Enti territoriali competenti, entro 12 mesi dalla approvazione del presente Piano stralcio, devono predisporre la carta della vegetazione redatta alla scala 1:10.000.

Tutela dei boschi

I boschi di particolare interesse naturalistico o che assolvono specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche debbono essere gestiti in base a particolari norme di tutela.

Regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili a pericolosità di frana elevata e molto elevata.

Per quanto riguarda i boschi con specie forestali autoctone rappresentati generalmente da faggeta e bosco misto di latifoglie debbono essere seguite le "prescrizioni di massima e di Polizia Forestale".

Le associazioni vegetali sinantropiche, i boschi ottenuti con rimboschimenti a Robinia pseudoacacia, Pinus nigra o utilizzando altre specie di conifere introdotte, così come le selve di castagno (*Castanea sativa*) possono facilitare i fenomeni franosi se estesi su aree ad alta pericolosità. Le piante adulte di gran parte di queste specie, caratterizzate da un'elevata biomassa aerea, associata ad un apparato radicale con sviluppo superficiale, sono infatti soggette a caduta. In queste condizioni si prescrive l'adozione di un diverso piano di gestione forestale che preveda in genere un maggiore alleggerimento della biomassa totale.

L'apertura di nuovi tratti o l'allargamento di strade, condotti o canali d'avallamento del legname è vietata in zone geomorfologicamente instabili.

Per quanto riguarda il pascolo in bosco dopo il taglio, è necessario il rispetto dei tempi imposti dalle "prescrizioni di massima e di Polizia forestale". E' inoltre vietato il pascolo delle capre nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli.

¹ Non solo come presidio di difesa idrologica, ma anche come bene ambientale capace di offrire vari servizi oltre quelli legati alla protezione idrogeologica del territorio. Ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 21 marzo 2000, tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

Interventi di ripristino

L'ipotesi di sistemazione agro-forestale del territorio, dovrà essere valutata caso per caso in relazione alla diversa situazione di pericolosità geomorfologica rilevata (frana attiva, frana quiescente, aree con instabilità potenziale elevata per caratteristiche morfologiche e/o litologiche), alla necessità di recupero ambientale di aree degradate o la ricostituzione di ambienti di particolare pregio paesaggistico.

La sequenza metodologica comune riguarda:

- a. la regimazione idrica;
- b. il consolidamento meccanico;
- c. la ricostituzione della copertura vegetale

Si riportano sinteticamente di seguito le procedure di intervento di ripristino da adottare in casi particolari.

1 - Area denudata per frana, terreno incoerente:

- a. interventi di rimodellamento del profilo morfologico mediante gradonatura, prediligendo l'impiego di tecniche di bioingegneria;
- b. sistemazione idraulica delle rete di deflusso superficiale;
- c. impianto polispecifico di specie arboree ed arbustive. Nel caso di terreni umidi a prevalente composizione argillitica le specie arboree consigliate sono: ontano nero, salici, nocciolo, sambuco. Nel caso di terreni detritici drenanti e asciutti con prevalente matrice sabbiosa, le specie arboree consigliate sono: carpino nero, acero, frassino, sorbo. Le specie arbustive più indicate sono in genere biancospino, corniolo, ginestra;
- d. copertura con vegetazione erbacea in grado di limitare l'azione erosiva delle acque meteoriche e di arricchire il terreno di sostanza organica importante per l'insediamento di specie arbustive ed arboree pioniere e per l'attecchimento e sviluppo di quelle inserite. L'attecchimento dello strato erbaceo può essere facilitato dall'utilizzo di biostuoie.

2 - Area boscata in frana

Gli interventi di ripristino in zone in frana interessate da copertura vegetale dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei punti precedenti inerenti i regolamenti speciali per i tagli dei boschi in aree instabili ad alta pericolosità, l'apertura o l'adeguamento di strade, condotti o canali e il pascolo.

Per quanto riguarda le aree ad elevata pericolosità, coperte da boschi di origine antropica, si dovrà tendere alla rinaturalizzazione delle stesse cercando di ricostituire le associazioni vegetali originarie e idonee alle condizioni ambientali presenti nel sito.

3 - Area degradata da ricostituire

Nelle aree degradate e da ricostituire (ex cave, discariche, aree boscate distrutte o degradate in seguito ad incendio, ecc.) dovranno essere previsti interventi di ricostituzione e recupero ambientale, volti alla difesa del suolo, la regimazione delle acque, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio; gli interventi riguarderanno in particolare:

- a. il contenimento dei processi erosivi ed eventualmente rimodellamento del versante;
- b. il ripristino di un ecosistema "paranaturale" (rinaturalizzazione tramite tecniche di ingegneria naturalistica, ripristino della vegetazione autoctona, rimboschimenti) mediante il corretto inserimento delle opere sotto il profilo estetico-paesaggistico nonché naturalistico.

Direttiva n. 10 - Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche [ABROGATA]

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, l'Autorità di Bacino definisce i requisiti minimi a cui gli studi idraulici, finalizzati sia alla determinazione delle aree inondabili, sia alla progettazione ed alla verifica di opere, devono essere conformi.

Direttiva n. 11 - Indirizzi tecnici per la redazione di studi ed indagini geologico-tecniche nelle aree in dissesto

1. PREMESSA

Scopo della presente Direttiva è fornire indicazioni per la realizzazione di studi ed indagini a carattere geologico – tecnico, al fine di standardizzare i lavori secondo un modello comune ed assicurare un omogeneo livello di qualità degli elaborati.

2. RIFERIMENTI A NORME E ISTRUZIONI TECNICHE ESISTENTI

Sono fatte salve le vigenti norme nazionali, regionali e provinciali in materia (es. DM 11.03.88 e relativa circolare applicativa, Del. CRT 94/85, PTCP approvati) e le normative provinciali in materia di vincolo idrogeologico, al quale le aree di cui sopra sono assoggettate ai sensi dell'art. 17 delle presenti Norme.

Le indagini di cui sopra, qualora riferite ai Comuni classificati sismici, eseguite in supporto a domande di modifica della carta della pericolosità geomorfologica, o di studi in aree classificate a pericolosità da frana molto elevata o a pericolosità da frana elevata, dovranno essere redatte secondo quanto riportato in analoga linee guida già elaborata dalla Regione Toscana (“Istruzioni tecniche per le indagini geologico tecniche, le indagini geofisiche e geotecniche, statiche e dinamiche, finalizzate alla valutazione degli effetti locali nei comuni classificati sismici” – programma VEL), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- Legende geologiche
- Legende geomorfologiche
- Legende litologico tecniche
- Modalità di effettuazione delle prove in situ e di presentazione dei risultati

Riguardo invece alle modalità di esecuzione dei monitoraggi strumentali (mediante inclinometri ecc.), valgono le seguenti istruzioni e specifiche tecniche.

3. ELABORATI RICHIESTI

In particolare, le indagini di cui sopra dovranno comunque contenere i seguenti elaborati cartografici, tutti redatti a scala 1: 5.000 o di maggior dettaglio ed estesi ad un'area significativa nell'intorno dell'area interessata dallo studio o dal progetto proposto:

Carta geologica, derivante da rilevamento ex – novo e con indicazione degli affioramenti; i dati disponibili in letteratura, purché redatti a scala analoga, possono essere utilizzati citandone la fonte; in ogni caso dovranno essere evidenziati con apposita simbologia gli affioramenti rocciosi e dovrà essere valutato lo spessore delle coperture detritiche

Carta geomorfologica, con individuazione e classificazione delle diverse tipologie di dissesto eventualmente presenti e valutazione del loro stato d'attività, sia basata su parametri osservabili che su fonti storiche e testimonianze locali ed eventuali monitoraggi strumentali, i quali comunque sono obbligatori nel caso di interventi edilizio - urbanistici di rilievo e/o di interventi miranti al consolidamento complessivo di un'area in dissesto

Carta idrogeologica, con indicazione della permeabilità relativa delle formazioni presenti e del reticolo di drenaggio delle acque meteoriche

Carta litotecnica, con indicazione del comportamento geotecnico – geomeccanico delle formazioni presenti, distinte in Unità litologico - tecniche

Carta con ubicazione delle prove in situ effettuate (penetrometrie, sondaggi, sismica, geoelettrica ecc.) e stratigrafia ricostruita mediante le prove stesse

Sezioni geologiche, sia estese a tutta l'area studiata che in corrispondenza dell'opera progettata

Dovranno inoltre essere eseguite verifiche di stabilità del versante in quantità ed estensione ritenute idonee dal professionista in relazione al fine dell'indagine svolta

4. ALTRE PRESCRIZIONI

Al riguardo delle prove geotecniche, si precisa che l'uso del "penetrometro dinamico di tipo medio" (massa battente 30 Kg, altezza di caduta 20 cm) è ammesso solo nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di fare uso di altra strumentazione per motivi tecnico – logistici.

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti anche su supporto informatico; relativamente alle cartografie, dovranno preferibilmente essere fornite come files con formato .shp o comunque arcview compatibile e georiferiti nel sistema di riferimento Gauss Boaga, al fine di permettere un rapido aggiornamento della Carta della franosità reale e della Pericolosità geomorfologica.

Direttiva n. 12 – Metodologia per la classificazione del rischio da frana

Sulla base della sovrapposizione delle aree soggette a pericolosità da frana, di cui agli articoli n. 12, 13, 14, 15, con gli elementi di rischio (gli insediamenti, le infrastrutture, le opere pubbliche e private, gli edifici sparsi comprese le aree di espansione urbanistica etc.) gli enti preposti alla pianificazione territoriale ed urbanistica individuano e perimetrano su cartografia in scala 1:10.000 le aree soggette a rischio idrogeologico e le relative classi di rischio, così come indicato nell'atto di indirizzo e coordinamento D.P.C.M. 29.09.1998.

L'individuazione delle classi di rischio è utilizzata al fine della programmazione degli interventi e per stabilire le priorità di realizzazione degli stessi.

Il rischio derivante da eventi idrogeologici, cui si fa riferimento nelle presenti norme, è il prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore socio-economico degli elementi esposti; vulnerabilità degli elementi esposti.

Per il calcolo del rischio, così come sopra definito, si utilizza l'apposita matrice di seguito riportata.

Tipo di instabilità	Classi di pericolosità (P)				Rischio $R = I \times p \times V$	Classi di rischio
	Bassa	Media	Elevata	Molto elevata		
Pericolosità = Intensità (I) x probabilità (p)		Elementi a rischio (Vulnerabilità)				
A	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
B	P3	7	1-5	7-35	R2-R4	
C1	P3	7	1-5	7-35	R2-R4	
C2	P3	7	1-5	7-35	R2-R4	
C3	P2	3	1-5	3-15	R1-R3	
C4	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
C5	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
C6	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
D1	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
D2	P4	10	1-5	10-50	R2-R4	
E1	P3	7	1-5	7-35	R2-R4	
E2	P2	3	1-5	3-15	R1-R3	
E3	P1	1	1-5	1-5	R1	
F	P1	1	1-5	1-5	R1	
G	P1	1	1-5	1-5	R1	

Elementi a rischio	Vulnerabilità
- Agglomerati urbani artigianali - Centri abitati estesi - Edifici isolati - Dighe e invasi idrici - Strutture ricreative, campeggi	5
- Strade statali - Strade provinciali - Strade comunali (unica via di collegamento all'abitato) - Linee ferroviarie	4
- Linee elettriche - Acquedotti, fognature, depuratori - Strade secondarie	3
- Impianti sportivi con soli manufatti di servizio	2
- Assenza di insediamenti, attività antropiche e patrimonio ambientale	1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione n. 1 – Criteri di conduzione agricola dei suoli [ABROGATA]

Nel bacino del fiume Serchio gli interventi di ordinaria coltivazione del suolo e il ripristino della vegetazione spontanea, relativamente ai terreni ove essa sia già in atto o in temporaneo abbandono, dovranno avvenire con sistemazioni agro-forestali tradizionali quali ciglionamenti, terrazzamenti ecc., secondo modalità coerenti con il riassetto idrogeologico dell'area e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

Raccomandazione n. 2 – Smaltimento delle acque reflue in terreni franosi o potenzialmente instabili

Nelle situazioni di pericolosità da frana elevata e molto elevata e nelle aree potenzialmente franose i sistemi di eduazione e smaltimento delle acque reflue devono essere recapitati in fognatura pubblica o opportunamente allontanati dai terreni instabili al fine di non aggravare sensibilmente le condizioni di stabilità creando situazioni di locale indebolimento per imbibizione e saturazione dei terreni e innescare e/o favorire lo sviluppo di dissesti.